

gli uomini fondata sulla differenziazione etnica, razziale e nazionale.

E' stato sottolineato come il nazionalsocialismo ³⁹ abbia avuto come programma iniziale quello di esercitare una funzione fundamentalmente nazionalista ⁴⁰, propugnare

irreggimentare la gioventù in formazioni militari di partito e ad alimentare il fanatismo nelle folle attraverso un'imponente opera di propaganda e di educazione.

³⁹ Il nazionalsocialismo è sorto come ideologia del 'Deutsche Arbeiterpartei' (Partito tedesco dei lavoratori), fondato da Hitler nell'aprile 1920.

⁴⁰ In Germania l'idea di 'nazione' è stato un concetto che ha preceduto l'ente nazione. Il concetto di 'nazione' si riferisce ad un'idea affermatasi con il romanticismo per indicare una popolazione che ha sperimentato per parecchie generazioni una comunanza di territorio, lingua, cultura, economia e storia, tale che i membri ne abbiano una coscienza precisa. Divenuta un concetto di scienze sociali alla fine del secolo XIX ad opera di storicisti tedeschi, la nazione è oggetto essenziale dell'ideologica nazionalistica che O.Hintze fondava sulla razza: e in simile accezione è stato adoperato il termine <nazione> anche dall'ideologia marxista (vds. O.B.Baner, A.Pannekoek, J.Stalin). Orbene, già nel corso del XIX secolo diversi intellettuali tedeschi avevano inseguito l'idea nazionalista in maniera più serrata ed incisiva di quanto avesse fatto il pensiero rivoluzionario francese. Nonostante alcune occasionali manifestazioni di tipo giacobino, la Germania non è stata creata dalla sinistra. E' stato un establishment politico-militare-filosofico a dare vita alla nazione tedesca. Il tentativo liberale e rivoluzionario del 1848 era stato solo un accenno all'idea di nazione tedesca, ma è a Guglielmo I di Prussia (1861-1888, imperatore di Germania dal 1871), a Federico III (1888) e al cancelliere Otto von Bismarck (Reichskanzler ininterrottamente dal 1862 al 1890, ad eccezione di una breve sostituzione nel 1873 con Albrecht von Roon) che si deve la realizzazione di quell'idea. Il processo di nazionalizzazione della Germania è avvenuto dall'alto come in Francia, e non dal basso come era accaduto in Inghilterra, in Scozia e in Svizzera. Il cd. *Zweites Reich* è stato uno stato pseudocostituzionalista, con un parlamento ed un sistema di partiti che hanno dato vita a tendenze politiche relativamente libere nell'ambito dell'ordine imperiale, mentre il potere reale, effettivo ed incondizionato, è restato nelle mani del Kaiser e del suo entourage di idee strettamente militariste. Il sentimento nazionale tedesco, dunque, non poteva che nascere e svilupparsi all'insegna dell'idea che fosse la guerra il mezzo per risolvere ogni questione che si frapponesse alla piena realizzazione di quel sentimento. E' oggi abbandonata dalla maggioranza degli storici la teoria, che a lungo è stata peraltro sostenuta, secondo la quale la Prima guerra mondiale era scoppiata per una serie di coincidenze accidentali ovvero per rivalità commerciali. Oggi si sostiene la tesi che lo scoppio della Prima guerra mondiale è da ascrivere al regime intrinsecamente militarista e guerrafondaio del Kaiser Guglielmo II (1888-1918). Dopo la fine della Prima guerra



la condanna del pacifismo, suscitare nei tedeschi il mito del germanesimo e inculcare nel loro spirito la convinzione della suprema eccellenza della stirpe germanica ⁴¹, stirpe

mondiale e per un certo periodo di tempo il potere effettivo si era concentrato nelle mani di partiti che erano riconosciuti dalla costituzione di Weimar. Ma già durante il periodo della cd. Repubblica di Weimar (1918-1928) le basi democratiche si erano dimostrate malferme. Il nazionalismo tedesco di nuovo conio aveva trovato le sue basi, oltre che negli alti ranghi militari, anche negli ambienti universitari e, più in generale, nell'insegnamento scolastico di ogni ordine e grado, e ciò a differenza di quanto accadeva in Francia ove le scuole e le università erano roccaforti prevalentemente della sinistra. E proprio dagli ambienti militari, universitari e da quelli più capillari dell'insegnamento scolastico è stato sostenuto, nella società tedesca, il diffondersi del nazionalsocialismo hitleriano.

⁴¹ L'impianto ideologico del nazionalsocialismo non va ridotto al razzismo nudo e crudo. E invero va ricordato come la propaganda del credo nazionalsocialista sia stata incentrata essenzialmente nell'identificazione mistica, trascendentale, scientifica e filosofica dell'individuo tedesco con la nazione e con lo Stato. E ciò grazie al ricorso del martellante messaggio nazionalistico propalato dagli organi di stampa, dagli insegnanti nelle scuole, dai docenti nelle università, dai responsabili di partito nei raduni politici. Il messaggio era di esaltazione, in linea generale, dell'identità etnica che si concepiva come unità di lingua e di tradizioni, unici veri collanti della nazionalità, dello Stato nazionale nella Germania postweimariana, che, ancora legata alla tradizione imperialistica del periodo kaiseriano, non era riuscita a dimenticare lo smacco della sconfitta nel primo conflitto mondiale. Se per Mussolini la nazione era un concetto non definito da un dogma etnico, per Hitler ed il nazismo l'importanza fondamentale era rivolta totalmente al cd. *Blutgefühl*, un insieme di impulsi istintivi ed arcaici del popolo tedesco che aveva nell'idea del legame di sangue il perno dell'ideologia. E' l'esasperazione dell'aspetto istintuale e del naturale affetto per il paese e per la famiglia che caratterizza il nazionalsocialismo, a differenza del comunismo marxista che ha avuto il culto del razionalismo estremo, peraltro irrazionale in quanto ha trascurato le radici profonde e gli elementi istintuali dell'essere umano nel concreto. La differenza è, tuttavia, speciosa. Entrambi, nazionalsocialismo e comunismo, hanno esasperato un'idea, una semplice ideologia, quella che Marx diceva di avere combinato dall'unione della filosofia tedesca con l'economia inglese e la teoria politica francese, ma anche quella che Hitler ha sostenuto affermando che senza ideologia sarebbe inutile fare assegnamento sulla violenza. E sia Marx sia Hitler su di un'idea sono stati d'accordo: la forza motrice della società, almeno della società come a quei tempi si era realizzata, era un incessante conflitto. Identificare la massa in una classe piuttosto che in una nazione è stato il cambiamento di opinione di Mussolini nell'Italia fascista. La classe (o gruppo) è stata individuata in quella degli italiani a prescindere dal ruolo del singolo nel sociale: questo concetto è



stato ripreso più volte da Benito Mussolini nei suoi discorsi con frasi ad effetto del tipo <siamo quello che siamo> (ossia italiani), <per l'onore, per la vita>, <non ho tradito>, <vince sempre chi più crede, chi più a lungo sa patir>, <con le nostre macchine, come, soprattutto, col nostro popolo e con la nostra fede, andremo sicuramente verso la vittoria>, <ardisco ad ogni impresa>, <io mi vanto soprattutto di essere un rurale>, <il contadino deve rimanere fedele alla sua terra, dev'essere orgoglioso di essere contadino, fiero di lavorare il suo campo>, <oggi non ci sono più italiani di ponente o di levante, del continente o delle isole: ci sono soltanto degli italiani>, <ringrazia ogni giorno devotamente Dio perché ti ha fatto italiano>. L'idea di una classe in cui identificare la massa è piaciuta a Hitler, che l'ha fatta propria per scalare il potere in Germania. Si è trattato di soffocare l'individuo e le relazioni tra individui: rimarcando la differenza tra i non-fascisti e i fascisti e sostenendo il primato d'orgoglio dell'esserci dei secondi sui primi, Benito Mussolini ha affermato che 'Anche se tutti, noi no!'. Si è trattato di polverizzare ogni manifestazione di civismo non controllata dal potere centrale: giusto o non giusto per il singolo, era quello che il potere centrale fascista italiano ordinava che doveva essere osservato scrupolosamente. Era diffuso un credo ben preciso, compendiato da Benito Mussolini in frasi come <molti nemici, molto onore>, <chi non è con noi, è contro di noi>, <siamo quelli che siamo>, <barcollo ma non mollo>. Si è trattato di un'idea folle, e folle è l'idea di chi ha perso tutto tranne la ragione. Ciò che è risultato è stata la paranoia. E che i paranoici riescano ad essere alquanto razionali è cosa nota in psichiatria. Ordine, disciplina, obbedienza erano l'unico credo di partito, e il partito era l'unico in uno Stato che non ammetteva alternative: era il 16 agosto 1933 quando, durante una visita al campeggio al lido di Roma, Benito Mussolini diceva <Una maschia gioventù con romana volontà combatterà...>; era il 18 marzo 1937 quando, ricevendo in Libia la spada dell'Islam, presente il principe ereditario al trono d'Italia, Benito Mussolini affermava che <Senza sforzo, senza sacrificio e senza sangue nulla si conquista nella storia>; era il 21 ottobre 1937 quando, posando la prima pietra dell'esposizione Mondiale di Roma, Benito Mussolini, di fronte ad una folla di bimbetti festanti che lo applaudivano, diceva che <La disciplina deve cominciare dall'alto se si vuole che sia rispettata in basso>; era la fine degli anni trenta del secolo XX quando Benito Mussolini dichiarava che <Mentre in tante parti del mondo tuona il cannone, farsi delle illusioni è follia, non prepararsi è delitto. Noi non ci illudiamo e ci prepariamo>; era l'agosto 1941 quando, presso il quartier generale germanico sul fronte russo, Benito Mussolini, presente Adolf Hitler, sosteneva che <Il valore di un popolo non viene determinato solo dalle vittorie in guerra, ma esse sono il fondamento del suo valore>. Ordine, disciplina, obbedienza sono stati concetti posti alla base del Diktat fascista, nazionalsocialista (ma pure comunista) 'credere, obbedire, combattere' nell'ottica del razionalismo e/o dell'istintualità che lega il popolo per vincolo di sangue. Si tratta di ideologie, in particolare quelle comuniste e nazionalsocialiste, che avevano in comune il mito storico delle rivolte contadine nella Germania del XVI



che si pensava e si faceva credere che fosse destinata a impadronirsi del mondo ⁴².

secolo: un esempio di commistione delle due ideologie si ha nel nome di *Florian Geyer*, uno dei principali eroi de *La Guerra dei contadini in Germania* di Friedrich Engels (1820-1895), coautore con Karl Marx (1818-1883) de *Il Manifesto del partito comunista* (1848). Ebbene, *Florian Geyer* era stato anche il nome dato nel 'Drittes Reich' ad una divisione delle *SS-Schutzstaffeln*. Ora, al di là dei nomi usati sia dall'uno che dall'altro tipo di regime, è il populismo rivoluzionario che sta alla base dell'assolutismo totalitaristico, comunista o nazionalsocialista che sia. Se il despota di arcaica memoria si teneva lontano dalle masse, i movimenti comunisti e nazionalsocialisti si sono identificati con il popolo. Si è richiesto nel fascismo, nel nazionalsocialismo e nel comunismo un atto di dedizione assoluta dell'individuo alla collettività: parlando negli anni trenta del secolo XX ad un raduno di giovani camerate ausiliarie, Benito Mussolini ha detto che *<Io sono sicuro che voi porrete fede in ogni circostanza e con animo purissimo al giuramento che oggi avete prestato, e ricordatevi: non lo avete prestato a me, ma lo avete prestato all'Italia!>*. L'individuo è stato sottoposto allo Stato che rappresentava la nazione. L'intelligenza ha svolto un ruolo principale nel processo di identificazione. Se in Italia Giovanni Gentile, ministro fascista della Pubblica Istruzione (1922-1924) e filosofo ufficiale del regime, ha tentato di giustificare il credo fascista collegandolo al Risorgimento ed argomentando che l'individuo si esprime più compiutamente come parte di un'esperienza di massa, in Germania Martin Heidegger, pur sostenendo che l'esistenza autentica dell'uomo è configurata come apertura al mondo e come consapevole progettualità che trascende la quotidianità, ha finito per condividere egli stesso il credo nazionalsocialista.

⁴² L'idea del nazionalsocialismo era essenzialmente quella di creare un 'Reich' che dominasse militarmente e culturalmente il mondo intero. Di conseguenza, il nazionalsocialismo doveva dare risposte all'esigenza di espansione del popolo tedesco. Si trattava di un'idea che, come quelle che pretendono di risolvere tutti i problemi, si è rivelata fallace e deludente. Eppure idee simili sono nate in innumerevoli menti e sono state sostenute da movimenti e da paesi interi. Così William Butler Yeats ha scritto che *"manca ai migliori la persuasività, mentre i peggiori abbondano in fervore"* (*Le opere*, Utet, Torino, 1969; *The Senate Speeches of W.B. Yeats*, Faber and Faber, London, 1961). E Richard Hillary, un pilota che ha trovato la morte nella Battaglia d'Inghilterra - insieme di operazioni aeree sviluppate dall'aviazione tedesca nell'agosto 1940 durante la seconda guerra mondiale per preparare lo sbarco delle forze di terra in Gran Bretagna -, ha scritto che una delle principali motivazioni che l'avevano spronato al combattimento era che gli scettici come lui potevano affrontare *"i giovani indottrinati della Luftwaffe"* e sconfiggerli (cfr. R. Hillary, *L'ultimo avversario*, Il Saggiatore, Milano, 1964). E ancora lo scrittore sovietico ebreo Vassilij Grossman, che pure aveva visto uccidere sua madre da mani naziste, ha sostenuto che, tra l'Olocausto nazista e il Terrore stalinista, non c'era tanto da potere scegliere: entrambi sono stati totalitarismi sanguinari.



Da ultimo va ricordato che, nel suo testo 'Discrimini, profili dell'intolleranza e del razzismo (1998, Torino)', la dott.ssa Marcella FILIPPA ha evidenziato come anche una distorta e faziosa didattica ⁴³ e, più in generale, una propaganda culturale di massa ben possano portare a devianti considerazioni socio-politico-economiche ed essere alla base della formazione dell'idea di odio razziale ⁴⁴.

⁴³ Si è, invero, rimarcato da parte della dott.ssa MARCELLA come i fondamenti dell'insegnamento (la cd. didattica) durante il regime nazista erano stati cambiati profondamente a favore di una visione generale della superiorità della razza germanica rispetto ad ogni altra razza: ogni materia di insegnamento, dalla matematica alla storia, dalla geografia alle scienze naturali, era stata permeata da una simile propaganda.

⁴⁴ **Esempio I.** Un uomo sano si sposò secoli fa due volte. Dal primo matrimonio con una donna debole di mente risultarono 496 discendenti, dei quali solo 46 erano sani e per bene. Dal secondo matrimonio con una donna sana risultarono 480 discendenti: di questi solo 3 erano di valore inferiore. A che percentuale ammontano i sani in ciascun matrimonio? [Risposta: $46/496 = 0,0927 = 9,27\%$ furono i discendenti sani dal primo patrimonio; $477/480 = 0,99375 = 99,38\%$ furono i discendenti sani dal secondo matrimonio; *Morale per il maschio nazionalsocialista (razzista): per avere discendenti di valore superiore conveniva sposare una donna sana e di principi per bene, ndr*].

Esempio II. Un operaio specializzato riceve 80 centesimi di salario orario e lavora 48 ore alla settimana. Con il suo salario deve mantenere anche la moglie e i bambini. Per un malato di mente in una casa di cura devono essere pagati giornalmente circa 5 marchi. Paragona il reddito annuale della famiglia dell'operaio con le spese che sono necessarie annualmente per la cura di un unico malato di mente! [Risposta: *l'operaio, lavorando ogni settimana dell'anno, guadagna 1.843,2 marchi all'anno e con tale somma deve mantenere sé e la propria famiglia, mentre un unico malato di mente costa allo Stato 1.680 marchi all'anno, pari al 91,15% del salario annuo dell'operaio; Morale per l'uomo nazionalsocialista (razzista): il costo per mantenere un malato di mente è un aggravio sociale per lo Stato, ndr*].

Esempio III. Sono state sommate le spese che erano state necessarie in un anno per un gruppo di persone affette da malattie ereditarie. Secondo questo quadro furono spesi per 125.000 malati di mente e deficienti 106 milioni, per 20.000 invalidi 13,4 milioni. L'assistenza a 3.000 ciechi ha richiesto 2,2 milioni di marchi e la cura di 3.000 non udenti 1,3/4 milioni di marchi.

a) quante spese ha comportato in media ognuna di queste persone, degne di compassione, all'anno e quanto al giorno? [Risposta: *in media 816,89 marchi all'anno e 2,24 marchi al giorno, ndr*].

b) per uno scolaro della scuola elementare lo Stato spende ogni anno 125 marchi. Quanti bambini potevano ricevere educazione e istruzione per l'importo totale speso? [Risposta: *975.400 bambini sani a fronte*

B2b. esame teste FRESCO

All'epoca dei fatti del presente processo Luigi FRESCO, teste introdotto dalla parte civile, era presidente della VI^a circoscrizione del comune di Verona.

Secondo le dichiarazioni rese dal teste, nel periodo immediatamente precedente al tempo dei fatti 'i Sinti...in base a proteste anche dei cittadini erano stati sgomberati varie volte. C'era il problema che non si trovava un posto dove farli andare, allora venni convocato in Comune - io ero rappresentante per il centro-sinistra - un po'anche su indicazione di qualcuno della mia area, che voleva aiutarli e che diceva <solo tu potresti aiutarli> e un po' per il fatto che sembrava che nessuna circoscrizione li volesse perché ovunque andavano c'erano delle proteste. Poi c'era stata quella cosa clamorosa che si erano lavati o avevano lavato i panni in segno di protesta in piazza Brà ... e quindi l'Amministrazione comunale sentiva molto il peso di questa cosa - allora c'era la Giunta di centro-destra, c'era il sindaco Sironi - perché diventava cosa pubblica...Poi c'erano persone che incalzavano il Comune dicendo che il Comune doveva dare delle risposte ai cittadini, e quindi anche ai Sinti che sono veronesi... Mi ricordo che andai là, fui convocato, ed il Sindaco era in vacanza, mi sembra, in Sardegna, però era in contatto telefonico; c'era il city-manager Lotuffo, c'era il Presidente del Consiglio comunale Marchesini ... Questi praticamente mi chiesero se ero disposto io ad ospitarli come circoscrizione per un periodo, se c'era un'area dove poterli mettere ... perciò decisi di ospitarli lì, in un'area che, tra l'altro, da un lato era un'area comunale, ma dall'altro era anche il parcheggio della sede dell'associazione ... Virtus ... ⁴⁵ noi gli davamo i bagni, perché c'erano i bagni degli spogliatoi ⁴⁶, ... poi il Comune

di 151.000 persone malate e deficienti; Morale per l'uomo nazionalsocialista (razzista): con la somma spesa annualmente per mantenere 151.000 persone malate e deficienti lo Stato avrebbe potuto istruire il 645,96 % in più di individui giovani e sani, ndr].

⁴⁵ Si tratta del 'parcheggio di Via Montelungo, parcheggio dove ci sono gli impianti sportivi utilizzati dalla Virtus e c'è un bocciodromo anche lì, e stava nascendo allora un palazzetto dello sport ... agosto 2001 ... e rimasero lì un anno e un paio di mesi'.

⁴⁶ 'Ci fu una festa di accoglienza che facemmo presso il banco delle angurie...ci fu una festa di accoglienza che ci costò anche una multa perché poi ci spostarono i tavolini ed arrivarono i vigili e prendemmo

... si interessò anche di fare gli allacciamenti dell'acqua e dell'energia elettrica, perciò ratificò questa presenza ... il presidente del Consiglio comunale ... Marchesini ... mi promise anche un aiuto ... nel senso che <poi non sarai da solo...>, ... poi invece mi ritrovai non solo da solo, di più, nel senso che poi era una patata bollente che, di fatto, mi era stata scaricata ed io, quando arrivavo in Comune, non capivo se avevo la peste o cosa, perché scappavano tutti via, perché io gli ricordavo <guardate che mi avete detto un mese, un mese e mezzo, due mesi...>, invece è passato più di un anno...'.
.

Sollecitato dal Presidente del Collegio ad essere più specifico sui fatti di causa, il testimone FRESCO ha risposto di avere avuto contezza, dopo l'insediamento dei Sinti in zona di Borgo Venezia (Via Montelungo nei pressi del parcheggio dell'impianto sportivo Virtus), di un campagna per allontanare gli zingari dalla città, campagna intrapresa da una forza politica locale. Il FRESCO ha specificato di avere visto i manifesti che propagandavano l'iniziativa politica portata avanti da alcuni esponenti della Lega Nord veronese: 'il senso era che la presenza (degli zingari Sinti, ndr) creava problemi ... mi ricordo che dicevano <no ai campi nomadi> ... poi <fuori gli zingari> ... c'era anche il discorso che io li ho ospitati in un posto che non era regolare, solo che l'Amministrazione comunale era ben consapevole di dove li ospitavo ... poi ... quando ci fu la messa con tutti i politici al (quartiere, ndr) Saval, io andai là con un volantino e lo consegnai a tutti i politici che c'erano là, al Vescovo e a ... ; dissi <noi

una multa, una multa della misera cifra di 20 milioni, questo fu l'esordio. E poi fu fatto un pranzo lì, sempre per accoglierli...da un lato ero accusato da tanti di avere portato lì gente che creava problemi, eccetera...da tanti di centro-destra, però anche per gente della sinistra in qualche maniera avevo fatto una cosa che elettoralmente non era molto...cioè <hai fatto una cosa giusta, ma poi, magari, a livello di elezioni la pagheremo>, ecco di questo venivo un po' accusato nelle chiacchiere. Come cittadini in Borgo Venezia non ci furono tantissime proteste, ma ero criticato alle spalle...con il gruppo dei Sinti facevamo varie riunioni, perché io spesso li riunivo per vedere come stavano andando le cose e se c'erano problemi. Poi loro, con il tempo, si erano costruiti una chiesetta provvisoria, piccolina, e lì dentro facevamo riunioni, mi davano una mano i ragazzi del (collettivo sociale, ndr) <Cesar K> ... Loro mi raccontavano che è capitato qualche sera che delle macchina passavano, perché c'era una parte del piazzale che era libera, e urlavano (loro) dietro, li insultavano, così'.



siamo qua, parliamo di fratellanza, carità ... ma c'è della gente che è là al freddo ... ce li ho io, io me li seguo anche volentieri però mi avete abbandonato tutti. Allora, visto che siamo a Natale (2001, ndr), fate almeno un gesto, datemi una data per...risolvere questa cosa, perché non possiamo tenerli sempre lì...'.


Invitato ancora a specificare ulteriormente i fatti di causa a sua conoscenza diretta, il FRESCO ha ricordato che i Sinti 'mi raccontavano che passavano delle macchine e urlavano (loro) dietro ... era gente che urlava (loro) dietro ... oppure macchine che passavano veloci in mezzo al campo e potevano spaventare i bambini'.

Il FRESCO ha anche ricordato che egli, dietro richiesta del presidente della VIII^a circoscrizione del comune di Verona, l'imputato CORSI Enrico, ha dovuto scrivere una lettera ⁴⁷. In tale lettera egli attesta che 'nonostante le battaglie politiche della Lega contro di me per il fatto che, in accordo con il Comune, ospitavo alcune centinaia di Sinti presso il parcheggio della sede della Virus, tutto si è fermato lì. Ci sono state dichiarazioni, raccolte di firme, ma non si è mai arrecato disturbo, da quanto so, ai Sinti che ospitavo. Tutti i giorni ero in contatto e facevo riunioni settimanali, ma non mi è mai arrivata voce di danneggiamenti o intimidazioni subite. Verona 5 agosto 2003' ⁴⁸.

Tale lettera è stata, invero, scritta su sollecitazione del CORSI il quale ha detto al FRESCO 'tu dici la verità, quello che è successo, e morta lì'. Il FRESCO replicava al CORSI scrivendo: 'la verità è questa', nel senso che a suo ricordo non c'è stata attività di violenza, danneggiamento o intimidazione diretta nei confronti dei Sinti, ma solo violenza o intimidazione contro lui stesso (il FRESCO, ndr) in quanto aveva acconsentito ad accogliere i Sinti presso il parcheggio della Virtus in via Montelungo. Il FRESCO ha poi precisato di essere stato a conoscenza, peraltro in maniera generica,

⁴⁷ Si tratta di una lettera a sua firma indirizzata al Tribunale di Verona ed acquisita agli atti su istanza della difesa avv. Tebaldi.

⁴⁸ Con questa lettera si vorrebbe avallare l'opinione secondo la quale gli esponenti della Lega Nord veronese non avrebbero fatto null'altro contro gli zingari se non una battaglia politica limitata a contrastare la presenza di tale etnia (in particolare i Sinti) nel piazzale di Via Montelungo.



sia dell'ordinanza sindacale n. 1126 del 29.11.1999, che vietava accampamenti abusivi al di fuori di quello di Forte Azzano, sia dell'ordine del giorno n. 466/1995 approvato dal Consiglio comunale di Verona il quale impegnava il Sindaco e la Giunta a non realizzare nuovi campi nomadi perché vi era già quello di Forte Azzano. Ha ancora ricordato di essere stato a conoscenza dell'ordinanza sindacale del 12.6.2001 con cui veniva ordinato lo sgombero dei Sinti dalla zona Stadio di Verona, in quanto tale zona era stata adibita solo per il periodo invernale agli zingari di mestiere giostraio. A tale proposito, tuttavia, il FRESCO ha specificato che molti Sinti erano anche in possesso del patentino come esercenti lo spettacolo viaggiante e che, in definitiva, *'chi fece quell'ordinanza, poi chiese a me di ospitarli lì'* (in Via Montelungo, zona Borgo Venezia, ndr).

Dopo avere ancora ricordato che nessuno aveva mai contestato formalmente la legittimità dell'insediamento del parcheggio davanti al campo sportivo della Virtus da parte dei Sinti, il FRESCO ha specificato che i problemi *'non erano solo questi ... c'era chi sosteneva, magari, che erano aumentati i furti nella zona da quando erano arrivati ... cosa che a me non sembrava, almeno nel mio quartiere, però c'era un po' questa idea ... dicono <ecco, sono arrivati ed aumentano i furti>. C'è sempre questo pregiudizio ... '*, pregiudizio concretizzatosi poi in volantini e manifesti pubblicamente distribuiti ed esposti ⁴⁹, nonché in conferenze e dichiarazioni alla stampa ⁵⁰ al fine di presentare al Comune la petizione promossa dalla Lega Nord presso i cittadini veronesi con il seguente testo: *<I sottoscritti cittadini veronesi, con la presente, chiedono lo sgombero immediato di tutti i campi nomadi abusivi e o provvisori e che l'amministrazione non realizza nessun nuovo insediamento nel territorio comunale>.*

B2c. esame teste MELEGARI

⁴⁹ Si tratta di volantini e manifesti dal contenuto del tipo: *'firma anche tu per mandare via gli zingari da Verona', 'no ai campi nomadi', 'per la sicurezza della cittadinanza, via gli zingari da casa nostra, sgombero immediato'*.

⁵⁰ vds., ad esempio, gli articoli di giornale relativi ad interviste comparse sul quotidiano locale *'L'Arena'* il 2 agosto 2001, l'11 agosto 2001, l'8 settembre 2001.



Il teste MELEGARI Carlo, sociologo, dirige dal 1990 il centro studi sull'immigrazione (CESTIM) con sede a Verona. Ha ricordato di avere rilevato nel periodo in contestazione come *'ci fossero dei manifesti affissi ai muri della città con una scritta che era immediatamente valutabili per la sua gravità e per la minaccia che avrebbe comportato alla convivenza civile della città'* ⁵¹.

Proprio a seguito della percezione di tale fatto il MELEGARI ha scritto una lettera e-mail il cui testo recitava: *'Questa mattina (11 settembre) mi è stata segnalata da più parti la comparsa sui muri della città di manifesti che invitano i cittadini a recarsi sabato pomeriggio, 15 settembre, ai tavoli predisposti dalla Lega per la raccolta di firme per <mandare via gli zingari da Verona>, che è il testo del manifesto. Credo che a nessuno sfugga la gravità estrema del linguaggio usato e delle azioni in corso nei confronti dei Rom e dei Sinti, questi ultimi nostri concittadini a tutti gli effetti da generazioni E' in preparazione un esposto al Sindaco perché faccia coprire i manifesti e dichiarare l'illegittimità di questa raccolta razzista di firme. E' opportuno che ci vediamo con urgenza per sottoscrivere, se d'accordo, questo esposto e per valutare che altro possiamo fare nei prossimi giorni e in particolare sabato 15'.*

Con tale lettera e-mail è stato anche convocato per la sera del 12 settembre (2001) un incontro presso la sala dei missionari Comboniani in Verona ove, presenti gli invitati rappresentanti delle organizzazioni sindacali CISL, CGL, UIL, della rete associativa Lilliput e degli zingari Sinti, è stato, tra l'altro, preso atto che la comunità Sinti, in quel momento stanziata in Borgo Venezia, era *'molto preoccupata, perché si era creato un clima in città incattivito, per cui anche alla sera, soprattutto quando non erano riconoscibili i volti, passavano accanto al loro insediamento persone che insultavano, che minacciavano anche di incendiare o di fare atti di grave danno per le persone lì provvisoriamente residenti e quindi questo aveva messo in uno stato di notevole ansia le persone'.*

⁵¹ La scritta in questione recitava "Firma anche tu per mandare via gli zingari da Verona".



I fatti lamentati dai Sinti sono stati poi effettivamente riscontrati come esistenti nel tessuto sociale da parte di personale dipendente del CESTIM il quale, pur senza indicare fatti specifici di collegamento secondo il principio del 'post hoc ergo propter hoc', ha constatato nel trimestre ottobre-dicembre 2001 che 'il clima si era incattivito' in danno degli zingari Sinti.

B2d. esame teste BRAGAIA

Il teste BRAGAIA Francesca, insegnante e appartenente al coordinamento dei movimenti sociali 'Cesar K' e 'Lilliput', ha avuto modo di vedere personalmente affissi sui muri della città di Verona i manifesti della Lega Nord nei primi giorni del mese di settembre 2001. Il contenuto di tali manifesti era il seguente: 'Per la sicurezza della cittadinanza, via gli zingari da casa nostra, sgombero immediato' e 'Sabato 15 settembre firma anche tu per mandare via gli zingari. No ai campi nomadi'. Dell'esistenza sui muri della città di altri manifesti dello stesso tenore la BRAGAIA ha avuto notizia anche da parte persone che, come lei, hanno potuto constatare il messaggio discriminatorio lanciato dagli imputati.

La BRAGAIA ed altri dei componenti dei movimenti 'Cesar K' e 'Lilliput' hanno avuto modo di riscontrare tali manifesti anche in occasione della raccolta in piazza delle firme per la petizione popolare il 15 settembre 2001 in zona Stadio a Verona nei pressi dei banchetti all'uopo allestiti dal partito della Lega Nord veronese.

'Era giorno di mercato per cui c'era molta gente che circolava nei pressi del banchetto, ogni tanto dicevano <venite a firmare per mandare via gli zingari> ... il richiamo era molto esplicito...L'invito era molto esplicito, era quello di mandare via gli zingari da Verona e che del resto era ribadito sia dai volantini che dai manifesti che erano intorno al banchetto...Ad alcune persone che avevano firmato abbiamo chiesto cosa ci fosse scritto e allora due o tre persone ci hanno risposto che non avevano letto il testo della petizione e che avevano firmato perché avevano letto il manifesto e c'era stato questo invito, avevano parlato con gli organizzatori del banchetto; solo una persona ci ha detto di averlo letto e ce l'ha riferito



sommariamente, però quello che aveva capito comunque era il fatto che si volevano chiudere tutti i campi nomadi e non si volevano campi a Verona ... C'era Flavio TOSI ... era molto visibile nel senso che era lì con il suo cane, in più venne anche intervistato da una giornalista dell'Arena e quindi era più evidente anche per questo, perché si soffermò abbastanza a lungo'.

La BRAGAIA, prima ancora di essere stata presente in zona Stadio il 15 settembre 2001 per monitorare l'evolversi della situazione connessa alla raccolta delle firme promossa dalla Lega Nord, ha partecipato la sera del 12 settembre 2001 alla riunione indetta dal MELEGARI presso i 'Comboniani' in Verona. A tale riunione alcuni rappresentanti dei Sinti veronesi, tra cui Janes CAVAZZA, 'hanno ricordato un po' l'odissea che avevano vissuto per tutta l'estate, hanno parlato dei loro timori, delle loro preoccupazioni soprattutto in questo momento in cui partiva una campagna così organizzata contro di loro ... raccontarono anche del fatto che questo sgombero (dalla zona Stadio alla volta di via Montelungo, ndr) aveva determinato un grande disagio nelle loro famiglie, soprattutto nei minori; ricordiamo che era una comunità di circa 55 persone in cui la presenza dei minori era molto rilevante, erano più di 30-32 i bambini i quali avevano vissuto normalmente allo Stadio, avevano frequentavano la scuola, si erano inseriti bene nel quartiere, avevano anche molti amici nel quartiere; e quindi loro raccontarono che cosa aveva provocato alle loro famiglie questo problema ... il fatto che erano stati sradicati da un ambiente in cui erano cresciuti, in cui si erano inseriti a scuola...'

La teste BRAGAIA ha infine esplicitato di avere partecipato a diverse riunioni organizzate dopo il 15 settembre 2001, ossia successivamente alla raccolta delle firme relativa alla petizione popolare promossa dalla Lega Nord veronese. In particolare, in una riunione del 22 ottobre 2001 sono stati anche presenti Flavio TOSI, Barbara TOSI e Enrico CORSI, i quali 'parlarono del problema e venne citata la raccolta delle firme, il fatto che si erano accolte molte firme, e vennero ribaditi anche i concetti che erano alla base di questa raccolta di firme ... Io ricordo l'intervento di Flavio TOSI che provocò un certo subbuglio in sala perché ribadì ancora una volta che gli zingari andavano mandati via; che la città doveva essere inospitale con loro perché dove arrivavano c'erano i furti,



perché mandavano i bambini ai semafori, perché non lavoravano, perché si dedicavano ad attività illegali; e quindi il suo intervento venne anche interrotto ad un certo punto per le proteste da una parte del pubblico ... Tutti gli interventi (di TOSI Flavio) si riferivano agli zingari, ai nomadi o ai Sinti proprio come comunità specifica e che era quella interessata da tutta quella vicenda. Quella particolare riunione del Consiglio di circoscrizione (del 22 ottobre 2001) fu indotta proprio rispetto alla situazione della comunità Sinti che si trovava in quel momento in via Montelungo e quindi tutti gli interventi erano diretti a quel particolare problema di quella particolare comunità'.

B2e. esame teste CONVERSO

Il presidente nazionale dell'Opera Nomadi ⁵², CONVERSO Massimo, ha ricordato che la comunità zingara dei Sinti è

⁵² Secondo quanto dichiarato dal CONVERSO, attuale presidente dell'Opera e membro della stessa dal 1983, l'Opera 'è nata come associazione locale nel 1966 a Bolzano, proprio all'interno del gruppo dei Sinti, giostrai o ex giostrai ... Nel 1970 è stata eretta ad ente morale e quindi con decreto del Presidente della Repubblica n. 347, per l'esattezza il 26 marzo. Attualmente contiamo su 31 sezioni che sono diffuse dalla Lombardia sino a Palermo, su tutto il territorio nazionale, è un'associazione di volontariato che però intrattiene come fattore prioritario rapporti con le istituzioni ... per conto di questa minoranza che in Italia conta 150.000 persone tra Rom e Sinti già cittadini italiani e Rom e Sinti di provenienza in genere balcanica di futura immissione nella comunità europea ... I Sinti in Italia contano 30.000 individui, di cui ancora un terzo detiene (= esercita) l'antichissimo mestiere di giostraio ... Ricordo che abbiamo un senatore della Repubblica, Livio Togni, la cui mamma è di origine Sinti ... quindi abbiamo nel Consiglio nazionale il Segretario nazionale Giorgio BEZZETTI che è un Rom di origine croata ma cittadino italiano ... siamo molto legati anche al gruppo dei Camminanti siciliani, che altro non sono che gli eredi del gruppo dei Rom siciliani che sono dei semi-nomadi Dati storici inconfutabili accertano che il gruppo dei Sinti era già segnalato nella zona della via Romea, tra Forlì e Bologna, all'inizio del 1400, e ciò a dimostrazione che i Sinti sono il gruppo di zingari provenienti dall'area dei Balcani il quale arrivò in Italia via terra, al contrario dei Rom centro meridionali che si unirono ai profughi albanofoni che arrivarono via mare. Perché questa distinzione? Come si fa ad essere certi? L'esame certo arriva dai glottologi, in particolare dal professore Giulio SORAVIA, docente all'università di Bologna; l'esame della lingua ci ha dato la certezza che deriva dall'originario dialetto indiano e quindi dal sanscrito - la lingua che parlano i Sinti tutt'ora deriva dal sanscrito e dall'indù - e ha avuto molti prestiti dalle regioni del centro Europa ... Poi ci sono documenti registrati che nel 1422 ci danno la presenza certa a Forlì dei Sinti. In particolare i Sinti, al 70 %, gestiscono

la comunità zingara più radicata in Italia: 'parlano i nostri dialetti regionali, veneto, piemontese, lombardo, emiliano ... venerano il Santo Antonio di Padova ... hanno acquisito la religione cattolica'.

A proposito dell'iniziativa promossa dalla Lega Nord veronese al fine di 'mandare via gli zingari da Verona', il teste CONVERSO ne ha sottolineato la assurdità grottesca, dal momento che in Italia il numero degli zingari 'è veramente esiguo rispetto agli altri stati d'Europa' in termini di percentuale rispetto al totale della popolazione.

Per quanto concerne precipuamente i fatti del processo, il teste CONVERSO ha specificato che i Sinti veronesi 'si appellarono non solo ad amici e a referenti locali, ma alla nostra sezione di Mantova ⁵³... poi gli articoli di stampa ci hanno creato un danno gravissimo' sia a livello di immagine che nel concreto in punto relazione con gli enti locali.

B2f. esame teste CIPRIANI

Il teste CIPRIANI Francesco, cappellano di Verona della comunità zingara dei Sinti e dei Rom, gagio - ossia mezzo zingaro -, vive con i Rom dall'agosto 1972 e si occupa anche dei Sinti ⁵⁴.

in Italia lo spettacolo viaggiante, e tutti i grandi e piccoli circhi sono gestiti da Sinti: non a caso il senatore TOGNI è stato eletto proprio in quanto sostenuto nella zona di Reggio Emilia che è la zona più ricca, con il Veneto, la Lombardia e il Piemonte, della presenza di Sinti...'.
⁵³

L'Opera nazionale nomadi ha nel Veneto sezioni a Padova, Rovigo, Treviso e Piove di Sacco, mentre a Verona non ne esiste alcuna formalmente: a Verona 'abbiamo, all'inizio del nuovo millennio, tentato ... di formare una sezione vera e propria ... abbiamo avuto sempre dei referenti a Verona, ma il clima che si è creato e che ha portato a questo messaggio fu fin troppo chiaro...'. Esistono poi sezioni in Milano e Mantova: la Lombardia è piena di Sinti. Nel sud i Sinti vanno solo per portare le giostre e i circhi, 'ma vivono da Roma in su, e in particolare nel Nord-Est ... da 600 anni vivono nel Nord-Est'.

⁵⁴ Ha detto don CIPRIANI: 'I Sinti vivono a Verona dal dopoguerra. I miei, gli istriani, sono stati internati a Teramo, sono diventati cittadini italiani con l'opzione nel dopoguerra ... e si sono sparpagliati da Teramo venendo alcuni qua, alcuni a Pistoia, alcuni a Udine...'. I Sinti non sono propriamente nomadi: 'adesso hanno inventato un nuovo nomadismo andandosi a trovare gli uni e gli altri ... ormai sono sedentarizzati ... il nomadismo che adesso inventano, o vivono, è quello di andarsi a trovare gli uni con gli altri ... abbiamo



Don CIPRIANI ha partecipato alla riunione convocata per la sera del 12 settembre 2001 dal MELEGARI presso i 'Comboniani' in Verona. A tale riunione erano presente anche esponenti della comunità dei Sinti: 'loro si sono sentiti coinvolti e maltrattati ... era portato all'apice quello che già da tempo ormai per Verona circolava ... da maggio a settembre (2001, ndr) ... si può dire che ogni 15 giorni c'era qualcosa ... infatti avevamo avvisato il Vescovo, io personalmente, di intervenire, non solo a parole ma di fare gesti di sostegno ... il Vescovo è venuto in uno di questi trasferimenti a Porta Palio e ha parlato ai giornalisti e mi sembra, anzi, che dopo avere parlato ai giornalisti, mentre alcuni della maggioranza erano con la Lega, alcuni si sono ritirati ... si sono distanziati dalla posizione della Lega'.

Ha riferito di avere visto il cartello esposto dalla Lega Nord veronese per mandare via gli zingari da Verona: 'ho visto quel cartello come denigratorio degli zingari, era scritto <zingari>, e quindi non solo dei Sinti ma anche di quelli con cui io vivevo (i Rom. Ndr); anzi sono stati loro (i Rom, ndr) a venire da me a dire <guarda che ci sono fuori questi cartelli>, e con amici ci siamo trovati per vedere di rispondere a questo fatto. Lo abbiamo visto come un cartello veramente razzista, perché non è che si scagliasse contro una o due o tre, dieci, persone, ma si scagliava contro l'etnia, contro gli zingari tutti'.

L'offesa arrecata è stata avvertita dal mondo zingaro in modo tanto più grave in quanto i danni arrecati dalla campagna portata avanti dalla Lega Nord veronese, in particolare in danno dei Sinti, hanno travolto i programmi di inserimento abitativo, scolastico e lavorativo che all'epoca dei fatti erano in corso.

Che l'offesa non fosse solo di ordine morale, ma accompagnata anche da atti di violenza fisica è desunta da alcuni episodi specifici verificatisi nella zona di Via Montelungo ove i Sinti erano stati provvisoriamente (anche se informalmente) autorizzati a sostare dopo lo sgombero dalla zona Stadio: 'Era tutta una preoccupazione, cioè erano continuamente fatti spostare da un posto all'altro, e quindi vivendo una tensione al massimo, anche se hanno una

contatti anche abbastanza forti sia con le direttrici scolastiche e con le famiglie ...'.



grande capacità i Rom e i Sinti, cacciati via da una parte, di crearsi un po' di ombra e fare un po' di musica insieme. Questo lo dico anche perché tante volte qualcuno va là e dice <erano pacifici e tranquilli>, questo non è vero. Anche adesso, nell'incertezza dello (accampamento in zona, ndr) Stadio, non si sentono del tutto a posto ... per il terrore notturno ... quando macchine lanciano sassi o invettive contro di loro; questi fatti li ho condiviso anche un po' perché sono stato lì un bel po'".

Il teste CIPRIANI non è stato in grado di rispondere alla domanda specifica, formulata dalla difesa degli imputati, se nel luglio 2001 la Giunta comunale di Verona avesse chiesto alla Curia la disponibilità del seminario di San Massimo per ospitare gli zingari da sgombrare dalla zona Stadio e si fosse dichiarata disponibile ad assumere le spese dei servizi: don CIPRIANI ha solo ricordato genericamente che già 'tempo prima' il seminario di San Massimo era stato usato per alloggiare gli zingari.

B3. udienza del 20 maggio 2004

Introdotte dalla parte civile, all'udienza del 20 maggio 2004 sono state assunte le testimonianze di PERETTI Giancarlo, CECCHINATO Chiara, SCARAMUZZETTI Giuseppina, BERINI Carlo e Janes CAVAZZA.

B3.a esame teste PERETTI

Il dott. PERETTI Giancarlo è dirigente scolastico delle scuole medie 'Fedeli' in zona Borgo Milano, 'Pacinotti' in zona Stadio e 'Don Milani' in San Massimo, tutti quartieri finitimi della città di Verona.

Ha riferito che si sono avuti in 'tutti gli anni l'inserimento di alunni nomadi, Sinti e giostrai, presso le nostre scuole' e che gli obiettivi didattici legati alla partecipazione scolastica dei minori di etnia zingara erano quelli di radicare sul territorio le famiglie di appartenenza.

B3.b esame teste CECCHINATO

La dott.ssa CECCHINATO Chiara è dirigente scolastico del IV circolo di Verona, nel quale nel biennio 2000-2001 erano iscritti 43 bambini appartenenti alla comunità dei Sinti o dei giostrai, tutti stanziati in zona Stadio a Verona.



Per come la CECCHINATO ha ricordato si è appreso che 'i Sinti venivano all'inizio dell'anno e si fermavano fino alla fine dell'anno scolastico; i giostrai, alcuni residenti sistematicamente nel campo, lasciavano i bambini per tutto l'anno anche se (gli adulti, ndr) si dovevano trasferire per fiere o per giostre in altre località della città'.

Nel biennio 2001-2002 i bambini zingari iscritti nelle scuole veronesi del IV circolo sono stati 14 e, nel biennio 2002-2003, sono stati 21: gli aumenti e le diminuzioni dei minori zingari durante il processo scolastico sono da mettere in relazione ai trasferimenti delle famiglie. Comunque, per quello che riguarda principalmente il calo di 29 minori zingari iscritti dal biennio 2000-2001 al successivo 2001-2002, la dott.ssa CECCHINATO ha evidenziato che gli alunni zingari hanno lasciato le scuole del IV circolo didattico veronese tra il 25 e il 28 maggio 2001: 'pochissimi giostrai sono rimasti fino ai primi di giugno ... i bambini venivano a scuola gli ultimi giorni dicendo che dovevano andare via perché chiudevano il campo (quello della zona Stadio di piazzale Azzurri d'Italia, ndr) ... da noi sono andati via dicendo che chiudevano il campo'.

B3.c esame teste SCARAMUZZETTI

La teste SCARAMUZZETTI Giuseppina vive 'in comunità con don Francesco CIPRIANI, Elisabetta DANNI e Cristina SIMONELLI e siamo domiciliati in strada La Rizza 65 dove c'è una comunità di Rom sloveni ed altri piccoli gruppi. Sono venuta a Verona nel 1975, quando il Vescovo Carraio ha esteso il mandato da don Francesco CIPRIANI, cappellano dei nomadi, anche ad alcuni laici tra cui io ... nell'estate del 2001 eravamo a Villa Buri ... e lì sono venuti a contattarci i Sinti ... già durante quel mese di luglio venivano di frequente a raccontare le loro preoccupazioni. Poi, dopo il mese di luglio, ci raccontavano anche di raid che venivano fatti vicino alle loro roulotte, nei vari posti dove si erano spostati. E poi dopo, dall'inizio di settembre ... dopo il manifesto, la raccolta di firme, ecc., ci siamo sentiti ancora, ed ancora mi raccontavano ⁵⁵ che venivano dei

⁵⁵ In particolare, la teste SCARAMUZZETTI ricorda che i nomadi Sinti che le raccontavano le loro preoccupazioni legate al sentimento di alcuni strati della popolazione veronese circa la loro allocazione in

giovani di notte a fare dei giri con le moto, ecc... Le preoccupazioni (erano quelle, ndr) inerenti al posto (relativo agli accampamenti, ndr), ma anche quelle di subire delle violenze, perché i racconti di questi episodi di scorribande notturne erano piuttosto ... esprimevano una preoccupazione ...'.

I Sinti, dunque, manifestavano paura per le scorribande notturne di alcuni soggetti non identificati nei loro campi in concomitanza allo sgombero dalla zona Stadio ed la provvisoria loro allocazione nel piazzale del campo sportivo Virtus in Via Montelungo in Borgo Venezia.

La teste SCARAMUZZETTI ha dichiarato di avere partecipato alla riunione tenutasi il 12 settembre 2001 presso la sede dei 'Comboniani' in Verona su invito del MELEGARI, nonché di essere stata presente all'incontro tra il Vescovo di Verona con i Sinti dopo il loro sgombero dalla zona dello Stadio nei pressi di Porta Palio a Verona, prima della loro temporanea allocazione in Via Montelungo: in tale ultima occasione *'abbiamo espresso al Vescovo la nostra preoccupazione'*.

B3.d esame teste BERINI

Il teste BERINI Carlo lavora presso la associazione *'Sucardrom'*, che in lingua sinti vuole dire *'Bella strada'*, *'una associazione costituita dall'Opera Nomadi, sezione di Mantova ... e che ha una convenzione con la Provincia di Mantova per la mediazione culturale su tutto il territorio provinciale e su alcuni comuni limitrofi della provincia di Mantova...'* come quelli delle province di Reggio Emilia e Verona.

Dopo avere esposto il contenuto e la finalità della propria attività socio-assistenziale in favore della comunità Sinti ⁵⁶, il BERINI ha riferito che diversi progetti di inserimento culturale dei minori e degli adulti zingari sono stati interrotti a partire dal settembre 2001

Via Montelungo, erano in particolare *'Evelina PIETROBON, Catuscia PIETROBON e Janes DICEMBRE'*.

⁵⁶ L'attività socio-assistenziale dell'associazione *'Sucardrom'* è, in particolare, quella di *'costruire una società, una cultura della conoscenza, del dialogo e quindi il rispetto reciproco tra le varie minoranze etniche presenti in Italia e la cultura maggioritaria; è un lavoro che si fa da tutte e due le culture, anche perché c'è da considerare che ogni cultura pensa di essere migliore dell'altra...ogni cultura pensa di essere migliore dell'altra...'*



'nel senso che si era creato un clima a Verona che aveva creato paura, una insicurezza così forte nelle famiglie sinti, che non si sentivano più di partecipare a dei progetti, a costruire qualcosa insieme ... la paura è stata generata da quando una forza politica ha messo ... delle persone hanno iniziato una campagna con dei cartelloni attaccati lì per la città, per una raccolta di firme per cacciare i sinti da Verona ... è stato il 12 settembre 2001 ... e fino a quel momento lì discutevamo con le famigli su come costruire i progetti, su cosa scrivevano si progetti'.

Sono state circa 80 persone di etnia zingara sinti, a detta del BERINI, ad avere espresso la volontà di non proseguire i progetti di inserimento nel tessuto socio-culturale veronese.

B3.e esame teste CAVAZZA

Janes CAVAZZA è un componente della comunità dei Sinti in Verona. Egli ha riferito che nell'estate dell'anno 2001 la propria comunità era stanziata in zona Stadio a Verona; poi 'ci hanno mandato via e abbiamo continuato a girare per la città ... ci mandavano via da tutte le parti ... dallo Stadio siamo andati a Porta Palio, da Porta Palio in Borgo Roma, da Borgo Roma alle Golosine, dalle Golosine a San Michele, e dopo siamo arrivati in via Montelungo ... (ove) succedevano macelli di là, sia di giorno sia di notte, di notte più spesso ... A via Montelungo cominciavano a dirci parole <zingari, bastardi> ed altre parolacce ... dopo di che c'è stata questa campagna di queste firme, verso la fine di settembre o un quarto di settembre (2001)... cominciavano tutto il giorno a tirarci le bottiglie ... non sappiamo chi fossero, passavano veloci, sgommavano con le macchine, ci dicevano tutte le parole che esistono a questo mondo e le dicevano a noi. Eravamo terrorizzati, era una cosa impossibile. Di notte siamo rimasti all'impiedi, perché sgommavano tutta la sera, ci tiravano bottiglie, ci insultavano, <bastardi, andate via da Verona> ci dicevano, suonavano clacson, facevano sgommate, facevano dei disastri; abbiamo chiamato anche altre volte la polizia, abbiamo riferito alla polizia che succedevano queste cose ..., <bastardi, figli di puttana, andatevene via da Verona ... zingari pezzi di merda>, tutti gli insulti che gli venivano in mente ce li dicevano ... tutti i giorni erano lì, non saltavano un giorno, passavano con i motorini, passavano



con le macchina ... facevano delle sgommate incredibili ... lancio di bottiglie vuote'.

B4. udienza del 27 maggio 2004

In tale udienza il Tribunale ha proceduto ad assumere la testimonianza di BERNATO Andrea, l'esame dell'imputato TOSI Flavio e le spontanee dichiarazioni dell'imputato CORSI Enrico.

B4a. esame teste BERNATO

Per quanto riguarda il teste BERNATO Andrea, introdotto dalla difesa degli imputati, è emerso che il medesimo ha sottoscritto la petizione proposta nell'estate 2001 dal partito politico Lega Nord di Verona relativamente al problema degli insediamenti dei nomadi nella città scaligera. Tale petizione era così formulata: *'I sottoscritti cittadini veronesi, con la presente, chiedono lo sgombero immediato di tutti i campi nomadi abusivi o provvisori e che l'amministrazione non realizzi nessun nuovo insediamento nel territorio'*.

Il BERNATO ha firmato tale petizione in quanto, per come ha testimoniato, *'c'era un campo abusivo vicino allo stadio, e questo me lo ricordo bene'* e poi i nomadi dalla zona stadio *'sono stati spostati'* in zona Borgo Venezia alla Via Monte Lungo. In parte qua il BERNATO, che pure ha ricordato che tale petizione era stata motivata dall'intento politico della Lega Nord di affrontare il problema dell'illegalità diffusa nelle zone ove gli zingari si erano insediati abusivamente ⁵⁷, non ha saputo dire nulla non tanto della circostanza che sui muri della città fossero stati appesi cartelli e manifesti di promozione dell'iniziativa politica, quanto del contenuto di detti

⁵⁷ Il teste BERNATO ha, tuttavia, ammesso di non conoscere effettivamente se e come il campo nomadi di Forte d'Azzano fosse sufficiente in punto capienza e corrispondenza ai requisiti di legge; e se la presenza di nomadi dapprima in zona Stadio (piazzale Azzurri d'Italia) e poi in Borgo Venezia a Verona fosse una situazione di ripiego al problema dell'esistente e regolare campo di Forte d'Azzano a conoscenza dell'Amministrazione comunale che, nelle more di una decisione definitiva, aveva comunque avviato trattative e dibattiti sia con la rappresentanza degli zingari che con la cittadinanza e le associazioni caritative e sociali del territorio comunale.



cartelli e manifesti. Per tale ragione la dichiarazione del BERNATO si palesa sostanzialmente ininfluyente ⁵⁸.

B4b. esame imputato TOSI Flavio

Per quanto concerne l'esame dell'imputato TOSI Flavio, all'epoca dei fatti (e ancora oggi) segretario provinciale del partito politico Lega Nord, è emerso che il TOSI:

a. ha riconosciuto 'che esistano più razze' perché lo dicono i 'trattati scientifici' e, 'quindi, che ci siano delle differenze questo credo sia palese: questo riguarda la specie umana come tante altre specie', mentre 'che ci siano più razze e che questo debba portare a delle discriminazioni e a dei trattamenti diversi, questo non lo condividiamo assolutamente';

b. ha ammesso che 'il fatto che (ci) siano delle diversità non giustifica delle discriminazioni'; che 'la differenza di razza o di specie non può e non deve portare a discriminazioni';

c. ha sostenuto che 'il diritto di risiedere o meno in un territorio discende dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme' e che, nel caso particolare, nel territorio di Verona 'vige un'ordinanza del Sindaco ... che, al di là del campo nomadi di Forte Azzano, vieta qualsiasi stabilimento di ulteriori campo nomadi e accampamenti di qualsiasi tipo. A questa ordinanza ci si deve attenere. Mi è stato chiesto se ritengo che uno possa risiedere dove vuole: deve risiedere nei limiti dei regolamenti, delle leggi, dell'ordinanza, di quelle che sono le normative vigenti, evidentemente. Uno non può accamparsi in Piazza Brà perché dice <Voglio accamparmi in Piazza Brà>, è vietato dalle ordinanze';

d. ha ammesso che, al fine di promuovere la raccolta di firme per la petizione popolare all'Amministrazione comunale, sono stati affissi nel comune di Verona manifesti e distribuiti volantini con la scritta 'Via gli zingari da casa nostra!'; che l'iniziativa della petizione popolare, dunque della relativa raccolta di firme, 'è stata propagandata con diverse conferenze stampa, con diverse apparizioni sui giornali';

⁵⁸ La stessa considerazione vale per le dichiarazioni dei testimoni Sandro SANDRI e Lorenzo FONTANA.



e. ha ammesso che, nel contesto della propaganda volta alla raccolta delle firme per la petizione popolare alla Amministrazione comunale, egli ha rilasciato il 2 agosto 2001 al giornale locale 'L'Arena' una dichiarazione del seguente tenore 'I nomadi Sinti devono essere allontanati dal territorio comunale. L'unica soluzione è una ordinanza di allontanamento definitivo' ⁵⁹;

f. ha ammesso che, nel medesimo contesto indicato al succitato punto e), egli ha rilasciato in data 11 agosto 2001 al giornale locale 'L'Arena' una dichiarazione del seguente tenore: 'I Sinti devono lasciare la città, la Lega impedirà in tutti i modi legittimi, anche con forme di resistenza passiva, che nella zona est di Verona e in qualsiasi altra area del territorio cittadino, si insedi definitivamente un campo nomadi. Pagheremo loro il viaggio per Nogara, vadano là, a Verona non devono restare' ⁶⁰;

⁵⁹ TOSI Flavio ha, peraltro, poi corretto il senso della propria ammissione specificando che le proprie dichiarazioni e le iniziative politiche del gruppo di partito (Lega Nord), all'epoca dei fatti in minoranza in Giunta comunale di Verona, avrebbero dovuto intendersi lette come 'Rispettiamo questa ordinanza (quella vigente dell'allora Sindaco Michela Sironi) che dice <non facciamo insediamenti al di fuori di quelli autorizzati>'.

⁶⁰ TOSI Flavio ha specificato il senso della propria ammissione specificando che si è trattato di sintetizzare il contesto dell'iniziativa politica del partito Lega Nord di cui era (ed è) rappresentante locale: la contestualizzazione della dichiarazione va letta nel senso che 'è tutta una battaglia sul ripristino della legalità' per fare 'rispettare quello che era stato stabilito con ordinanza del Sindaco ... perché la legge regionale 54 dice <Bisogna fare un campo nomadi> ... e a Verona uno c'è e su quello nessuno ha mai avuto nulla da ridire. Qua si parla di altri campi nomadi e c'è un indirizzo del Consiglio comunale ... nel dicembre 1995 che nessun nuovo campo nomadi venisse realizzato a Verona. Quindi, combinando le due cose, un'ordinanza del Sindaco che dice che oltre a Forte Azzano non si può insediarsi da nessuna parte e un indirizzo del Consiglio comunale che dice che nessun altro campo nomadi deve essere realizzato prima che venga rivista la legge regionale, quello che noi dicevamo in questo articolo faceva riferimento, e lo si capisce chiaramente, ai nomadi che si erano insediati senza titolo, senza autorizzazione, quindi abusivamente, nella zona est di Verona, in Via Montelungo'. Il TOSI Flavio ha poi voluto anche specificare che la raccolta di firme per la petizione popolare 'e poi anche il processo che ne è scaturito, riguarda non i Sinti, non riguarda i nomadi, non riguarda i Rom, riguarda un particolare gruppo di persone che si erano insediati abusivamente in alcune aree del Comune e per i quali noi abbiamo chiesto l'allontanamento in quanto non autorizzati, quindi abbiamo chiesto il ripristino della legalità ... fossero stati anche eschimesi e




g. ha ammesso che, nel medesimo contesto indicato al succitato punto e), egli ha rilasciato in data 8 settembre 2001 al giornale locale 'L'Arena' una dichiarazione del seguente tenore: 'Per la sicurezza della cittadinanza, via gli zingari da casa nostra, sgombero immediato ... è inutile che i nomadi dichiarino di vivere con la raccolta di ferro vecchio e attività artigianali: mai visti' ⁶¹; che allo stesso giornale ha dichiarato il 16 settembre 2001 'Gli zingari si nascondono dietro l'attività di vendita di prodotti artigianali e la raccolta di ferro vecchio, ma è solo una copertura. Mi spiega come si fa ad avere certe Mercedes se si raccolgono ferri vecchi o si vendono prodotti artigianali? La realtà è che in ogni zona in cui si insediano, guarda caso, i furti negli appartamenti aumentano, mandano i figli a rubare, però nessun Tribunale dei minori toglie ai genitori la patria potestà quando questi bambini vengono presi in flagranza di furto. Via da Verona, qui non ci possono stare perché non si integrano nella nostra società fatta di cittadini che hanno una casa, che pagano tasse, che hanno una residenza e che non vivono in una roulotte' ⁶²;

canadesi, non è rilevante il fatto che fossero Sinti: erano persone che si erano insediate abusivamente e quindi andavano allontanate per il ripristino della legalità'.

⁶¹ TOSI Flavio ha dato contezza di tale sua dichiarazione ribadendo l'intento proprio e del partito politico di cui era (ed è) esponente di ripristinare la legalità in relazione agli accampamenti abusivi dei nomadi nella città di Verona, con ciò attuando l'ordine del giorno del Consiglio comunale del dicembre 1995 in materia, tanto più che 'il Consiglio comunale rappresenta la popolazione perché i consiglieri comunali sono eletti direttamente dai cittadini e il Consiglio comunale nella sua interezza rappresenta la popolazione ... quindi nel momento in cui il Consiglio comunale vota un documento interpreta la volontà dei cittadini perché è stato eletto proprio a quello scopo, di rappresentare quelle che sono le volontà dei cittadini ... e quindi quella frase va intesa in questo senso, perché se il Consiglio comunale ha stabilito che non vengano realizzati nuovi campi nomadi a Verona è perché evidentemente ha ritenuto che la popolazione veronese non volesse ulteriori campi nomadi a Verona...'

⁶² TOSI Flavio giustifica tali sue dichiarazioni con l'intento di 'arrivare ad una soluzione dignitosa del problema, era per dare un contesto...'; si voleva 'farli ospitare al seminario, quindi non di prenderli e trattarli male, ma assolutamente di trovare una soluzione decorosa e dignitosa del problema ... era per dare un contesto generale e non prendere una singola frase all'interno di un articolo ...'; 'all'interno di questa realtà (quella degli zingari, ndr) succede anche questo, ovverosia che alcuni di loro, e questo è documentabile e documentato, mandano i figli a rubare'.



h. ha sostenuto che il problema della sicurezza della cittadinanza, di cui è cenno nella sua dichiarazione dell'8 settembre 2001 e al quale è stata legata la battaglia politica per il cd. *ripristino della legalità* nella città di Verona, è un problema evidenziato sulla base delle lamentele della gente secondo la quale (gli zingari) *'rubano nei negozi e nelle case e se diciamo qualcosa ci minacciano'* ⁶³, tanto che in un'intervista al giornale *'L'Arena'* ha dichiarato in data 15 settembre 2001 *'La maggioranza della popolazione non vuole i campi nomadi che portano degrado, criminalità e delinquenza'*;

i. ha affermato di non conoscere alcuna delle persone fisiche costituite in parte civile nel presente processo né di sapere chi siano le persone di etnia zingare indicate nell'elenco dei componenti della comunità Sinti ⁶⁴;

l. ha sostenuto di non avere mai effettuato smentite o rettifiche tramite la stampa in relazione alle dichiarazioni rilasciate al quotidiano *'L'Arena'* nel periodo agosto-settembre 2001 ⁶⁵;

m. ha ammesso di avere dichiarato in data 11 agosto 2001 al giornale *'L'Arena'* che *'Il Comune non deve realizzare nessun altro campo nomade'* ⁶⁶;

⁶³ TOSI Flavio cita a tale proposito alcuni articoli del giornale locale *'L'Arena'* del 13 agosto 2003 e dell'11 settembre 2003.

⁶⁴ vds. la produzione in atti, il protocollo 9512 del 18 settembre 2002.

⁶⁵ Si tratta di dichiarazioni riportate negli articoli di stampa prodotti in atti. Di tali dichiarazioni è stato dato cenno nel corso dell'esame dell'imputato TOSI Flavio.

⁶⁶ A tale proposito TOSI Flavio ha specificato, ribadendo i chiarimenti già resi alle domande postegli dalla difesa delle parti civili, che *'il Comune di Verona è già adempiente rispetto alla legge regionale che stabilisce che i Comuni si dotino di un campo nomadi e, quindi, si diceva di non realizzare ulteriori campi nomadi rispetto a quello presente che nessuno ha mai contestato ... e si chiedeva di rispettare quello che era un indirizzo del Consiglio comunale e un'ordinanza del Sindaco, quindi di rispettare e ripristinare la legalità'*. Flavio TOSI ha poi aggiunto che, giusta la legge regionale Veneto del 22.12.1989, n. 54, il Comune *'aveva attrezzato in via permanente il campo nomadi di Forte Azzano già da parecchi anni e quello, appunto, era destinato ai nomadi in senso generale, mentre invece esisteva il campo di Piazzale Azzurri d'Italia che è solo per il periodo invernale ... destinato a chi esercitava la professione, lo spettacolo viaggiante, quindi i giostrai, quindi c'erano due aree attrezzate a questo scopo'*.

n. ha sostenuto che il campo nomadi di Forte d'Azzano fosse 'assolutamente' rispondente ai parametri stabiliti dalla legge regionale sulle modalità di predisposizione dei campi di sosta per i nomadi ⁶⁷;

o. ha sostenuto di non sapere se altri comuni della provincia di Verona fossero attrezzati per ospitare campi nomadi, ma rivendica il pensiero secondo cui 'non era corretto che a farsi carico di questa problematica ... fosse solo il Comune di Verona ... tant'è che la Giunta aveva chiesto anche alla Curia di poterli ospitare al seminario ⁶⁸, proprio per trovare altre soluzioni';

p. ha sostenuto che le proposte avanzate da lui e dal suo partito alla Giunta, sulla scorta dell'ordinanza del Sindaco del 29 novembre 1999 e dell'ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale nel dicembre 1995, erano quelle del potenziamento della capacità ricettiva del campo nomadi esistente in Forte Azzano, costituito ex legge regionale Veneto n. 54/1989; del collocamento presso il seminario vescovile del quartiere San Massimo in Verona dei nomadi che avevano occupato abusivamente la zona Stadio e poi il parcheggio di Monte Lungo nel quartiere di Borgo Venezia; dell'accoglienza dei nomadi abusivi del quartiere Stadio e Borgo Venezia, dopo che la Curia vescovile di Verona non aveva messo a disposizione i locali del seminario di San Massimo, presso altri Comuni della provincia di Verona, come il Comune di Nogara che, 'tramite il suo sindaco, chiese ufficialmente di ospitare questi nomadi nel territorio comunale di Nogara';

q. ha negato che le iniziative, siccome contestate nel capo di imputazione, siano state adottate nei confronti degli zingari per finalità discriminatorie in ragione della

⁶⁷ Secondo TOSI Flavio 'per quanto riguarda i requisiti previsti dalla legge regionale, che sono quelli della superficie, dei servizi igienico sanitari, tutta una serie di requisiti per consentire una vita decorosa, il campo di Forte Azzano risponde pienamente ai requisiti previsti dalla legge regionale'.

⁶⁸ Per come TOSI Flavio poi specifica, nel corso dell'esame, il seminario della Curia vescovile di Verona è quello sito in territorio di San Massimo, quartiere a nord del Comune di Verona. La tesi è quella di negare, dunque, di avere voluto ottenere che, attraverso i manifesti, gli slogan, i volantini, le dichiarazioni e la conferenza stampa al fine della raccolta di firme in sede di petizione pubblica, l'Amministrazione comunale giungesse ad allontanare dal territorio veronese tutti gli zingari.



loro etnia ⁶⁹; nega che le iniziative anzidette siano state interpretate dai cittadini di Verona in modo diverso da quelle che erano state le reali intenzioni sue e dei rappresentanti della Lega Nord veronese ovvero che esse si potessero oggettivamente prestare ad essere interpretate diversamente ⁷⁰.

B4c. spontanee dichiarazioni dell'imputato CORSI Enrico

Dopo l'esame di TOSI Flavio ha reso spontanee dichiarazioni l'imputato CORSI Enrico ⁷¹: tali dichiarazioni sono state limitate alla lettura di un ordine del giorno approvato il 22 ottobre 2001 dal Consiglio congiunto della V[^], VI[^], VII[^], VIII[^] circoscrizione del comune di Verona ⁷².

⁶⁹ TOSI Flavio ribadisce, ancora una volta in sede di risposta alle domande del Tribunale, che 'se avessimo voluto l'allontanamento degli zingari o dei nomadi in quanto tali avremmo chiesto lo sgombero del campo di Forte Azzano, cosa che non abbiamo mai chiesto, perché non era quello il problema. La nostra iniziativa è nata ed è stata tesa solo al ripristino ed al rispetto della legalità. C'era una situazione di legalità violata; il campo nomadi di via Monte Lungo è palesemente non autorizzato, è stato confermato anche dal presidente della circoscrizione Luigi Fresco ... noi chiedevamo solo che si rispettasse l'ordine, la legalità ed anche il decoro, perché comunque era una situazione non decorosa'.

⁷⁰ TOSI Flavio giustifica la circostanza che i giornali locali abbiano dato grande eco alla campagna di raccolte di firme per la petizione popolare con titoli come 'Campagna contro gli zingari' con queste parole: 'Diciamo che chi ha steso i titoli ... ed i sottotitoli ... ha inteso dare quell'interpretazione forse anche perché chi deve stampare e vendere un giornale ha anche esigenze di un certo tipo. Anch'io quando faccio un manifesto, un volantino, magari insisto di più su un concetto, lo esaspero magari talvolta, perché evidentemente lo scopo è quello di colpire, diciamo è comunicazione anche l'attività politica. E quindi, molto spesso, certi concetti possono venire un po' esagerati, esasperati per finalità di comunicazione. E poi, magari, vengono anche recepiti in maniera non esattamente corretta. Poi non è che io posso ... smentire o rettificare tutto quello che scrivono i giornali'.

⁷¹ All'epoca dei fatti di causa CORSI Enrico, iscritto al partito politico Lega Nord nella provincia di Verona, ricopriva per il citato partito la carica di Presidente della VIII[^] circoscrizione del Comune scaligero.

⁷² Si tratta di un ordine del giorno approvato il 22.10.2001 nella seduta n. 10 della circoscrizione VIII[^] Nord-Est di Verona, convocata sul problema 'Nomadi Sinti a Verona, Analisi e proposte' con la partecipazione congiunta dei consigli delle circoscrizioni V, VI, VII e VIII. L'ordine del giorno approvato recita testualmente: 'Premesso



B5. udienza del 3 giugno 2004

Nel corso dell'udienza del 3.6.2004 si è proceduto ad assumere l'esame dei testimoni della difesa, in particolare di GALLI RIGHI Massimo, MARIOTTI Massimo, SANDRI Sandro, FONTANA Lorenzo.

Ba. esame teste GALLI RIGHI

Galli Righi Massimo, avvocato del foro di Verona, è stato introdotto dalla difesa degli imputati in quanto, tra il 1994 e la fine di gennaio 1996, è stato capogruppo del partito Forza Italia in Consiglio comunale, e dal gennaio 1996 sino al 1998 è stato Assessore di Verona e poi, eletto nel 1999 in Consiglio provinciale di Verona e dimessosi dal Consiglio comunale della città scaligera, è rimasto in Consiglio provinciale, ivi venendo eletto Presidente del Consiglio.

In relazione all'ordinanza del sindaco di Verona di data 3 gennaio 1995 che vietava la sosta degli zingari in piazzale Azzurri di Italia, abilitando solo la sosta per il periodo invernale delle roulotte degli zingari residenti esercenti lo spettacolo viaggiante, GALLI RIGHI ha specificato che *'il problema era in questi termini: Verona aveva un campo nomadi ... a Forte Azzano in Borgo Roma, e poi in piazzale Azzurri di Italia di fianco al Palazzetto dello*

che allo stato attuale il Comune di Verona è uno dei pochi che ha dato soddisfazione alla legge regionale 54/98 realizzando nell'area di <Forte Azzano> una struttura atta alla sosta dei nomadi, attualmente priva di regolamento; che tale struttura è ritenuta dal Comune di Verona sufficiente per i nomadi attualmente residenti nel Comune; che Comuni limitrofi non si sono dotati di aree attrezzate in modo da distribuire più omogeneamente i nomadi sia in un'ottica comunale che provinciale; che i nomadi per definizione non sono stanziali e che più aree distribuite nella Regione contribuirebbero a risolvere la questione nel rispetto delle tradizioni nomadi, si chiede che la Regione e/o la Provincia elabori un progetto che individui siti idonei da sottoporre ai comuni per una analisi nel rispetto della legge regionale 54/98; che i comuni interessati ai siti siano adeguatamente ricompensati sotto il profilo economico e che i cittadini siano maggiormente garantiti sotto il profilo della sicurezza pubblica; che la Regione e/o la Provincia approvino un regolamento delle aree idoneo a garantire una ciclicità delle soste negli stessi; che il Comune di Verona, nel frattempo, adotti nel più breve tempo possibile un regolamento per l'utilizzo dell'area di <Forte Azzano>; che risolva urgentemente il problema dell'improprio utilizzo del parcheggio di via Montelungo da parte dei Nomadi-Sinti; che il campo realizzato nell'area <Forte Azzano> sia sufficiente per la città di Verona'.

Sport era previsto per l'inverno una sorta di sosta attrezzata per i giostrai residenti a Verona ... e in realtà poi nomadi non giostrai utilizzavano questo piazzale e probabilmente quella ordinanza era riferita ... a ricondurre l'utilizzo di quel piazzale solo ai giostrai e non anche a chi giostrai non era'.

A proposito della circostanza che a Verona, poi, si addensassero zingari non propriamente residenti in Verona il teste GALLI RIGHI è stato perentorio: 'Il punto è che, essendo il comune di Verona, assieme ad un altro comune attorno a Legnago, forse Villa Bartolomea, l'unico comune che aveva istituito, dopo la legge regionale n. 54/1989, un campo sosta nomadi, c'erano più richieste di utilizzo del campo sosta rispetto agli spazi che il campo sosta aveva, e quindi c'erano dei nomadi che si insediavano, sostavano ... nelle adiacenze del campo nomadi di Forte Azzano ... con evidenti problemi di igiene perché le strutture del campo nomadi erano per un numero inferiore'.

Dopo l'ordinanza sindacale del 3.1.1995 è intervenuta una mozione della Lega Nord, il cui capogruppo era TOSI Flavio, approvata dal Consiglio comunale di Verona il 21.12.1995, con la quale si invitava il Consiglio regionale del Veneto a modificare la legge regionale che disciplina i campo sosta dei nomadi ⁷³. Il senso della mozione era, secondo il teste GALLI RIGHI, il seguente: 'Noi comune di Verona abbiamo fatto la nostra parte, tenuto conto del fatto che comunque per l'amministrazione comunale un campo sosta nomadi è un costo nel rapporto contributi regionali...è un costo politico, è un costo finanziario, comunque è un costo. Allora noi ritenevano che questi costi ⁷⁴ dovessero

⁷³ Tale mozione concludeva in questi termini: 'impegna il Sindaco e la Giunta a non deliberare la realizzazione di campi nomadi all'interno del territorio comunale, almeno fino a quando non sarà stata rivista la legge regionale numeri 54 del 22.12.1989'.

⁷⁴ Sono parole del teste GALLI RIGHI: 'La legge regionale prevede contributi ai comuni per l'istituzione dei campi nomadi e prevede contributi ai comuni per aiutare chi delle comunità Rom e Sinti intenda mutare il suo stato da nomade a sedentario, e quindi è evidente...che, per esempio, quando i ragazzi dei nomadi vanno nelle nostre scuole elementari e medie, hanno a disposizione assistenti sociali che li assistono a spese del comune, ma quello è finalizzato nel tempo alla sedentarizzazione, naturalmente non forzata...il punto è che la sedentarizzazione poi prevede che un cittadino abbia una vita simile a quella degli altri cittadini che hanno scelto di essere sedentari. Rimanere invece all'interno dei campo nomadi non come



essere spalmati sul territorio e quindi anche altre amministrazioni comunali dovevano farsi carico di quello che viene definito dalla legge regionale come diritto dei Rom e dei Sinti di mantenere il loro status di nomadismo...Sta di fatto che il campo sosta al di fuori di Verona non c'era, sta di fatto che oggi nel 2004 un altro campo sosta non c'è, perché la realtà del fatto che l'istituzione di un campo sosta è un costo finanziario per l'amministrazione comunale (comporta che, ndr) che tutti sfuggono e non lo istituiscono'.

Il senso della mozione approvata dal Consiglio comunale di Verona nel dicembre 1995 era dunque, secondo GALLI RIGHI, quello che anche altre amministrazioni comunali della provincia di Verona si 'assumessero la loro parte di impegno nell'ospitalità dei campi sosta dei nomadi'.

Tali concetti sono stati ribaditi, spiegandoli ulteriormente nei medesimi termini sostanziali, anche rispondendo alle domande della difesa delle parti civili.

Bb. esame teste MARIOTTI

Si tratta della testimonianza di chi è stato Assessore all'edilizia del Comune di Verona nel periodo 2000-2001, tempo dei fatti in contestazione agli imputati.

A dire di Mariotti Massimo i motivi che hanno determinato la Giunta comunale di Verona a deliberare lo sgombero di Piazzale Atleti Azzurri di Italia nell'estate 2000, sono stati quelli evidenziati dal 'alcune relazioni che erano state portate all'attenzione della Giunta da parte dell'Assessore alla polizia municipale'. Si diceva che 'in questo Piazzale Atleti Azzurri di Italia, dove c'era questo campo che era stato predisposto originariamente per i giostrai, si erano venuti a trovare o erano stati messi oppure erano arrivati ... elementi che facevano anche altre professioni o che avevano altro tipo di provenienza. Quindi il numero dei presenti era aumentato

sosta, perché il nomade arriva, sosta e se ne va...(comporta, ndr) costi economici a carico della comunità, e questo creava anche problemi a chi invece voleva utilizzare il campo nomadi come sosta in quanto nomade'. Rispetto a questa ultima osservazione il testimone GALLI RIGHI ha precisato che 'i Rom e i Sinti non vanno d'accordissimo, mi è stato detto così e io ne ho preso atto ... avevamo rapporti della polizia municipale che riferivano incidenti all'interno dei campi nomadi...'



e questo creava dei problemi, per cui si cercava una soluzione che era quella di ridurre il numero dei presenti mantenendo la specificità per la quale quel campo era stato predisposto, vale a dire per i giostrai, per le famiglie dei giostrai', e ciò solo per il periodo scolastico invernale. Da quanto, invece, era stato riferito dalla polizia municipale il campo di sosta e di parcheggio in zona Stadio si era trasformato in un campo che 'era occupato durante tutto l'anno anche da non aventi titolo ... cioè estranei all'attività dei giostrai'. Proprio per tale ragione nell'estate 2001, anche se il problema si trascinava dall'estate 2000, è stato eseguito lo sfratto dalla zona Stadio degli zingari lì abusivamente stanziatisi ⁷⁵. Grazie alla disponibilità della VI^a circoscrizione del Comune di Verona gli zingari, abusivi in zona Stadio, sono stati fatti traslocare nel quartiere di Borgo Venezia, mentre veniva richiesta - peraltro infruttuosamente - la disponibilità della Curia veronese ad accogliere gli zingari sfrattati da Piazzale Atleti Azzurri di Italia nel seminario del quartiere di San Massimo del comune di Verona.

Bc. esame teste SANDRI Sandro

Nell'estate 2001 il SANDRI ha sottoscritto una petizione promossa dal partito Lega Nord in materia di zingari stanziati nel Comune di Verona, specificando di credere 'che la petizione riguardasse lo sgombero del campo, nel senso che, da quanto posso ricordare, bisognava ripristinare la legalità in una zona dove la legalità non era mantenuta perché non era legale che fosse lì'.

Il teste SANDRI ha ricordato che, all'epoca dei fatti, 'si diceva che in ogni comune doveva esserci un'area attrezzata per i nomadi, che all'interno del Comune di Verona una tale area esisteva già e che bisognava trovare dei posti, delle aree attrezzate in altri Comuni'.

Ora, 'c'era una situazione di illegalità ... per quanto mi riguarda personalmente, ritengo che la legalità debba essere mantenuta sempre, e ho firmato senza problemi per questo'.

⁷⁵ Secondo il MARIOTTI, invero, "la situazione, invece che migliorare, addirittura è peggiorata, quindi i rapporti che ci venivano comunicati, confermavano che la situazione diventava anche pericolosa per questioni igienico-sanitarie, per esempio, per la vivibilità interna".



SANDRI Sandro ha ammesso di avere sottoscritto la petizione popolare, di cui era promotore la Lega Nord di Verona; e che il testo della petizione era il seguente: *'I sottoscritti cittadini veronesi con la presente chiedono lo sgombero immediato di tutti i campi nomadi abusivi o provvisori, e che l'Amministrazione non realizzi nessun nuovo insediamento nel territorio comunale'*.

Bd. esame teste FONTANA Lorenzo

Anche il FONTANA ha dichiarato di avere firmato la petizione popolare, promossa dalla Lega Nord nel comune di Verona attraverso slogan, manifesti, volantini, dichiarazioni sui giornali locali e propaganda effettuata con i banchetti nel piazzale della zona Stadio in Verona.

Con tale petizione si voleva che lo sgombero degli zingari da zona Stadio non avvenisse solo per spostare l'etnia di che trattasi nella zona di Borgo Venezia, ma si chiedeva di porre rimedio al fatto che gli zingari abusivi avevano violato la legalità che prevedeva il loro stanziamento solo nella zona autorizzata di Forte Azzano.

C. Le risultanze istruttore - Le prove documentali

Per come si evince dalla documentazione prodotta al fascicolo del dibattimento sia dal Pubblico ministero che dalle Difese emerge come la vicenda relativa al trasferimento (= sgombero) degli zingari dal Piazzale Atleti Azzurri d'Italia abbia avuto origine dall'ordinanza n. 10267 (prot. n. 270) del 3 gennaio 1995 con la quale il Sindaco di Verona, ribadendo la validità della deliberazione della Giunta comunale n. 1111 dell'11 aprile 1989, ha disposto che l'area anzidetta fosse destinata per il solo periodo invernale ad ospitare soltanto spettacoli viaggianti e, quindi, fosse consentita la sosta delle sole roulotte degli esercenti di tali spettacoli ⁷⁶.

In data 29 novembre 1999 con ordinanza n. 1126 (prot. n. 96660) il Sindaco di Verona ha ordinato la sosta vietata in tutto il territorio comunale di tutti quei veicoli

⁷⁶ In data 21 dicembre 1995 il Consiglio comunale di Verona ha approvato la mozione n. 466 con cui si è impegnata la Giunta ed il Sindaco a non deliberare la realizzazione di nuovi campi nomadi all'interno del territorio comunale.

attrezzati e trasformati per uso di abitazione, ribadendo il concetto che nel territorio del comune di Verona esistono due aree pubbliche attrezzate, l'una per i giostrai in zona Stadio e l'altra per i nomadi residenti nel comune di Verona in Forte d'Azzano.

Nelle sedute del 4 luglio 2000 e del 2 agosto 2000 la Giunta comunale ha stabilito di procedere allo sgombero dei nomadi in sosta nel Piazzale Atleti Azzurri d'Italia: a distanza di quasi un anno, con ordinanza n. 821 (prot. 52900) del 12 giugno 2001, il Sindaco ha ordinato lo sgombero dell'area di Piazzale Atleti Azzurri d'Italia.

Che, peraltro, l'argomento dello sgombero dei nomadi non giostrai dal piazzale Atleti Azzurri d'Italia abbia formato oggetto di lungo dibattito all'interno della Giunta comunale al fine di individuare un sito idoneo, è certamente dimostrato dal numero delle decisioni adottate. Il fatto, peraltro, che non si sia addivenuti in tempi celeri alla individuazione di un sito idoneo a causa della indisponibilità manifestata dai titolari preposti all'amministrazione dei siti, è altrettanto certo in base al numero dei dinieghi.

Così, ad esempio, in data 19 giugno 2001 la Giunta comunale di Verona ⁷⁷ 'ha ritenuto di procedere, non appena pubblicati i risultati scolastici, allo sgombero degli occupanti le piazzole in Piazzale Atleti Azzurri d'Italia destinate alla sosta degli esercenti lo spettacolo viaggiante, essendo terminate le scuole ... e ritenuto opportuno ridurre, per il prossimo periodo invernale (2001-2002, ndr), le piazzole a 14 ed autorizzarvi alla sosta solo gli esercenti con figli in età scolare provvisti di attestato, rilasciato dal Direttore didattico, di iscrizione e di frequenza alla scuola' ⁷⁸.

⁷⁷ Sempre nella seduta del 19 giugno 2001 l'Assessore Spagnol riferisce alla Giunta comunale sull'argomento di cui in oggetto (sosta esercenti, spettacolo viaggiante, ndr), con particolare riguardo alla individuazione di due possibili aree da destinare alla sosta degli esercenti lo spettacolo viaggiante, di cui una in zona Verona est - Fondo Frugoso ...'.

⁷⁸ Tale evidenza documentale avvalorata la testimonianza di PERETTI Giancarlo e di CECCHINATO Chiara. Secondo quest'ultima è emerso, invero, che nel biennio 2001-2002 i bambini zingari iscritti nelle scuole veronesi del IV circolo sono stati 14 e le diminuzioni dei minori zingari durante l'anno scolastico 2001-2002 è da mettere in relazione ai trasferimenti delle famiglie. Per quello che riguarda,



In data 17 luglio 2001 la Giunta comunale ha disposto di procedere con le operazioni di sgombero dei nomadi da detta area, mandando alle 'circoscrizioni affinché verificano la possibilità di individuare, nei rispettivi territori, aree adeguate rimettendo nel contempo alla valutazione della commissione consiliare appositamente istituita l'individuazione di un'area comunale da destinare alla sosta dei nomadi di cui trattasi ... ha inoltre ritenuto opportuno di verificare con la Curia Vescovile la possibilità di ospitare tali nomadi all'interno del Seminario di San Massimo, dichiarandosi disponibili ad assumere a carico del Comune le spese per l'assicurazione dei servizi igienici ... ha ritenuto di rappresentare al Prefetto ed all'Amministrazione provinciale l'opportunità di intervenire presso i Comuni limitrofi che non abbiano ancora provveduto ad individuare le aree per la sosta dei nomadi previste per legge'.

Poiché però, vuoi per il periodo estivo vuoi per la mancata risposta in tempi veloci da parte dei destinatari della decisione del 17.7.2001, la Giunta comunale nella seduta del 31 luglio 2001 - con ciò evidentemente accogliendo la proposta avanzata dall'Assessore Spagnol nella seduta del 19.6.2001 - ha individuato in zona Fondo Frugoso, nella vicinanza della comunità Emmaus, l'area idonea ad ospitare, 'in via assolutamente temporanea', i nomadi sfrattati da Piazzale Atleti Azzurri d'Italia in zona Stadio, demandando al Settore Patrimonio e al Settore Lavori Pubblici dell'Amministrazione comunale di provvedere alla posa dei servizi igienici necessari all'insediamento.

Dopo il 31 luglio 2001 il trasferimento dei nomadi da Piazzale Atleti Azzurri d'Italia a Fondo Frugoso è avvenuto regolarmente ⁷⁹, anche se il giorno successivo, in data 1

invero, il calo dal biennio 2000-2001 al successivo 2001-2002 di ben 29 minori zingari, tutti già iscritti nelle scuole del circolo didattico di cui la CECCHINATO era dirigente scolastico, è stato evidenziato che gli alunni zingari hanno lasciato le scuole del IV circolo didattico veronese tra il 25 e il 28 maggio 2001: 'pochissimi giostrai sono rimasti fino ai primi di giugno ... i bambini venivano a scuola gli ultimi giorni dicendo che dovevano andare via perché chiudevano il campo (quello della zona Stadio di piazzale Atleti Azzurri d'Italia, ndr)... da noi sono andati via dicendo che chiudevano il campo'.

⁷⁹ Così si attesta, per quanto a sua conoscenza, dal Luogotenente CC Adriano MONTANARI della Sezione PG della locale Procura della



agosto 2001, il giornale locale 'L'Arena' ha dato atto a pag. 12 che 'intanto ieri sera (31.7.2001, ndr) i Sinti si sono spostati alle Golosine, in una zona vicina all'Autogerma, dove in passato avevano già stazionato altri nomadi'⁸⁰. Il medesimo giornale ha pubblicato in pari data e nell'ambito dello stesso articolo di cronaca⁸¹ una dichiarazione dell'Assessore comunale alla sicurezza Fabio GAMBA⁸², secondo cui l'area situata in zona Fondo Frugoso tra la cooperativa Emmaus e l'Aia è 'un'area di sosta temporanea: non si poteva rimandare i Sinti allo Stadio, altrimenti non si capirebbe perché fosse stato necessario sgomberare quell'area. Alla riapertura dei lavori del Consiglio comunale, ritengo comunque che si dovranno rivedere una serie di questioni relative ai nomadi. La soluzione del problema viene soltanto differita'⁸³, anche se ha aggiunto 'Se non vanno lì (in zona Mattarana, ndr) ricominciamo con gli sgomberi. I Sinti devono rendersi conto che non hanno tutti i diritti del mondo, ma che hanno anche doveri. Se non accetteranno la soluzione proposta, se ne assumeranno la responsabilità'.

In data 1 agosto 2001 l'assessore comunale alla sicurezza GAMBA Fabio ha dichiarato 'La legge alla quale (i Sinti, ndr) si appellano, la numero 54 del 1989, prevede che tutti i Comuni del Veneto si attrezzino di aree per la sosta dei Sinti: non precisa quante. Verona l'area ce l'ha, a noma di legge, a Forte Azzano. E' piena? I Sinti possono

Repubblica (vds. nota n. 1/1934-2001 del 25 settembre 2001 al Procuratore della Repubblica).

⁸⁰ Si riportano nell'articolo del giornale le dichiarazioni di Dario PIETROBON, portavoce dei Sinti: 'La situazione a Fondo Frugoso era insostenibile. Almeno a Golosine c'è qualche pianticella'.

⁸¹ 'Destinazione confermata e Gamba minaccia nuovi sgomberi se non sarà accettata. La Mattarana per i Sinti. Il gruppo si è però spostato intanto alle Golosine'.

⁸² A tale assessore la Giunta comunale di Verona ha affidato il mandato relativo alle operazioni per lo sgombero dei nomadi da piazzale Atleti Azzurri d'Italia (vds. decisione 17.7.2001, prot. 1067).

⁸³ Il medesimo articolo del giornale locale apparso in data 1 agosto 2001 evidenzia anche che 'i Sinti, accompagnati da alcuni consiglieri comunali, hanno visionato l'area e, in una conferenza stampa in municipio, ribadiscono le loro forti perplessità. <Chiediamo un posto fisso e non provvisorio, altrimenti non ci andremo - dice il portavoce Dario PIETROBON - . L'area andrebbe anche illuminata, perché è in aperta campagna, in mezzo ai campi, oltre che recintata. L'altra sera, ad esempio, quando siamo stati a visionare l'area, sono passati alcuni ragazzi con i motorini che ci hanno gridato *sporchi zingari* ...>'.



anche andare in altri Comuni, cambiando residenza. Se poi si deciderà di realizzare altre aree di sosta per i nomadi in città, le faremo: ma non è giusto dire che il Comune non è a posto con la legge'.

Dopo l'articolo dell'1 agosto 2001 citato sono stati pubblicati sul giornale locale 'L'Arena' diversi articoli sull'argomento in questione, in particolare ⁸⁴ quelli in data 2 agosto, 11 agosto, 24 agosto, 8 settembre, 15 settembre e 16 settembre 2001.

In tale periodo gli odierni imputati, tutti a vario titolo rappresentanti provinciali veronesi del partito politico Lega Nord - presente in Consiglio comunale di Verona all'opposizione della Giunta comunale - si sono fatti pubblicamente promotori, attraverso una conferenza stampa ⁸⁵, per la raccolta di firme tra i cittadini veronesi al fine di presentare la seguente petizione all'Amministrazione comunale: 'I sottoscritti cittadini veronesi con la presente chiedono lo sgombero immediato di tutti i campi nomadi abusivi o provvisori, e che l'Amministrazione non realizzi nessun nuovo insediamento nel territorio comunale'. La raccolta delle firme per tale petizione è stata pubblicizzata, oltre che con la detta conferenza stampa, anche con manifesti e volantini dal titolo 'Firma anche tu per mandare via gli zingari', 'Via gli zingari dalla città': le modalità del fatto contestato agli imputati sono descritte specificamente nel capo di imputazione e la collocazione temporale del fatto medesimo abbraccia il periodo di 6 giorni, tra il 10 e il 15 settembre 2001.

D. Questioni di merito

⁸⁴ vds. gli articoli di giornale alle dichiarazioni di TOSI Flavio, pubblicati il 2 agosto 2001 (<I nomadi Sinti devono essere allontanati dal territorio comunale. L'unica soluzione è un'ordinanza definitiva di allontanamento>), l' 11 agosto 2001 (<I Sinti devono lasciare la città. La Lega impedirà in tutti i modi legittimi, anche con forme di resistenza passiva, che nella zona est di Verona o in qualsiasi altra area del territorio si insedini definitivamente in un campo nomadi>) e l' 8 settembre 2001 (<Per la sicurezza della cittadinanza, via gli zingari da casa nostra. Sgombero immediato>).

⁸⁵ Si veda il contenuto della videocassetta, acquisita in atti, relativa al servizio giornalistico effettuato a proposito di tale conferenza stampa: vi sono ripresi tutti gli imputati.

Due sono essenzialmente le questioni alle quali il Collegio è chiamato a dare una risposta a fronte delle tematiche che, alla luce delle risultanze istruttorie, sono emerse.

1. Da una parte, ci si chiede se si debba ritenere condivisibile la ricostruzione dei fatti, siccome prospettata dalle Difese degli imputati, nel senso di ravvisare nella condotta contestata agli imputati l'espressione concreta di una spinta volitiva volta al richiamo dell'attenzione della Amministrazione comunale a farsi carico dell'assunto dovere di ripristino della legalità a seguito di condotte dei membri della comunità zingara dei Sinti che si erano accampati abusivamente in luoghi (zona di Borgo Venezia e zona dello Stadio) a loro non legalmente assegnati dalla stessa Amministrazione, la quale - in ottemperanza alla legislazione regionale - aveva in passato riconosciuto, e continuava a riconoscere, come unico campo nomadi quello esistente in zona Forte Azzano.

2. D'altra parte, il Collegio è chiamato a verificare se ci si trovi di fronte a comportamenti che, siccome ascritti agli imputati, muovano dal fatto che le persone offese siano state fatte bersaglio di assunte discriminazioni in tanto in quanto appartenenti a quella particolare etnia (zingari), a quel particolare gruppo etnico (i Sinti), a quel particolare modo di cultura e di vita (il nomadismo), e per ciò stesso, dunque, la discriminazione sia stata seguita da concreti atti che abbiano dato espressione specifica del pensiero di cacciare tale etnia, tale gruppo dalla città di Verona.

E. La condotta contestata

Si contesta a tutti gli imputati di avere diffuso idee fondate sulla superiorità e sull'odio razziale ed etnico, oltre ad avere incitato a commettere atti di discriminazione per ragioni razziali ed etniche. In particolare si è contestata la violazione dell'art. 3, comma 1, lett. a) della Legge 13 ottobre 1975, n. 654 sotto il profilo della assunta diffusione di idee razziste e di incitamento a commettere atti di discriminazione in danno dei membri della comunità dei Sinti, di etnia zingara. Secondo l'assunto accusatorio la violazione è stata



concretizzata dagli imputati, in concorso tra loro, attraverso

1) l'iniziativa rivolta ai cittadini veronesi e finalizzata ad ottenere il definitivo allontanamento da Verona di tutti gli zingari - anche di quelli iscritti nell'anagrafe di tale città e per il solo fatto di essere membri dell'etnia zingara - ; iniziativa attuata con la forma di raccolta di firme per "mandare via gli zingari", siccome presentata in un'apposita conferenza stampa ed ampiamente pubblicizzata con l'affissione di manifesti sui muri della città e con dichiarazioni rilasciate alla stampa locale;

2) la diffusione, tramite detta iniziativa, di idee fondate sulla superiorità e sull'odio razziale ed etnico;

3) l'incitamento ai pubblici amministratori competenti a commettere atti di discriminazione per motivi razziali ed etnici;

4) il concreto turbamento, mediante la richiesta di un'adesione in forma diffusa all'iniziativa discriminatoria da loro patrocinata, alla coesistenza pacifica dei vari gruppi etnici nel contesto sociale al quale il messaggio era indirizzato.

I fatti addebitati sono stati collocati nel periodo compreso tra il 10 e il 15 settembre 2001.

In particolare l'episodio di cui si è discusso nel processo riguarda un gruppo di persone, oggi imputate, esponenti di un partito politico con responsabilità amministrative a livello locale. Gli imputati hanno fatto affiggere in Verona e nei comuni limitrofi ⁸⁴ dei manifesti con il logo del partito 'Lega Nord'; il contenuto di tali manifesti recita 'No ai campi nomadi. Firma anche tu per mandare via gli zingari: no ai campi nomadi'. Attraverso questi manifesti e con volantini dal simile contenuto gli imputati hanno inteso promuovere la pubblica raccolta di firme per indurre gli organi veronesi competenti a cacciare gli zingari dalla città di Verona. L'iniziativa è stata accompagnata da una conferenza stampa di presentazione, alla quale hanno partecipato gli organizzatori (gli

⁸⁴ Il teste DALFIOR dichiara che i manifesti erano affissi in Villafranca nei giorni di mercato per potere essere letti dalla maggior parte delle persone.



imputati), e da una nutrita serie di dichiarazioni alla stampa locale.

F. La norma di legge contestata

Si contesta, come detto, il reato di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) della Legge 13 ottobre 1975, n. 654.

La norma che si assume essere stata violata dagli imputati così recita: *'Salvo che il fatto costituisca più grave reato...è punito con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi'*.

Orbene, ciò premesso, va ricordato che per il diritto penale soltanto i fatti degli uomini hanno valore, i pensieri no. Questi, infatti, anche se costituiscono la parte più alta e più nobile dell'umanità, si nascondono e sono senza importanza per il mondo esteriore. Solo gli atti provocano conseguenze e modificazioni, così i pensieri in sé sono irrilevanti per il diritto, che invece considera i loro effetti, gli atti appunto. Eppure l'atto, quale pensiero esternato in forma di condotta (positiva o negativa), è esso stesso pensiero, è pensiero di per sé.

Questa è una fondamentale distinzione ai fini dell'individuazione del limite di liceità dell'esercizio del diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero.

Il pensiero di per sé è liberamente esternabile sino a quanto, come effetto del pensiero in sé assolutamente libero, non lede o mette in pericolo altri diritti costituzionalmente garantiti in sé, quali la dignità umana, l'identità razziale e culturale, l'orientamento sessuale, il credo religioso, la reputazione, ecc.

F.1 Profili di costituzionalità

Dall'interpretazione letterale e sistematica della norma [art. 3, comma 1, lett. a) della Legge 13 ottobre 1975, n. 654] emerge che l'incitamento alla discriminazione o alla violenza è solo lo scopo mediato di un ulteriore fine, che consiste nella limitazione, imposta ad altri individui, appartenenti alla stessa società civile, di esercitare i diritti civili, politici ed amministrativi



individuali e collettivi, di cui sono titolari, perché diversi per razza, etnia, nazionalità o religione.

Il precetto è quindi tipizzato e determinato in conformità della disposizione contenuta nell'art. 25, co. 2 Cost..

La norma contestata non viola il diritto di libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), perché l'incitamento ha un contenuto fattivo di istigazione ad una condotta, quanto meno intesa come comportamento generale, e realizza un *quid pluris* rispetto ad una manifestazione di opinioni, ragionamenti o convincimenti personali. Non viola nemmeno le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 Cost.: in realtà è proprio la condotta vietata con la norma penale *de qua* che si pone in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., e non l'inverso, perché l'incitamento alla discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi tende alla compressione della pari dignità sociale dei cittadini, alla esclusione del principio di uguaglianza e alla violazione di diritti inviolabili dell'uomo.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost., dell'art. 3, terzo comma, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654, nel testo sostituito dall'art. 1 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni in Legge 25 giugno 1993, n. 205 nella parte in cui configura come reato associativo la promozione, la direzione o la semplice partecipazione ad ogni forma di organizzazione che abbia tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, atteso che il precetto deve ritenersi tipizzato in base all'individuazione dello scopo ultimo della struttura collettiva che consiste nel limitare o impedire ad altri individui della stessa società civile l'esercizio dei propri diritti civili e politici ⁸⁷.

E' altresì manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 21 Cost., della citata normativa, in quanto l'incitamento ha un contenuto fattivo di istigazione ad una condotta che realizza un *quid pluris* rispetto alla mera manifestazione di opinione personale ⁸⁸.

⁸⁷ vds. Cass.pen., sez. V, 24 agosto 2001, n. 31655

⁸⁸ vds. Cass.pen., sez. V, 24 agosto 2001, n. 31655



E' manifestamente infondata la medesima norma di legge ordinaria con riguardo all'art. 3 Cost., atteso che la tutela costituzionale è circoscritta alle sole associazioni che perseguono finalità consentite ai singoli dalla legge penale, mentre la discriminazione è attuabile soltanto attraverso atti di illegittima coercizione fisica o morale di altri soggetti, che integrano di volta in volta la violenza privata, l'estorsione, le lesioni volontarie ed altre figure criminose.

Le condotte incriminate dall'art. 3 Legge n. 654/1975 confliggono con il principio costituzionale di uguaglianza e la loro repressione è giustificata anche perché il diritto alla libera manifestazione del pensiero, tutelato dall'art. 21 Cost., non può essere esteso fino alla giustificazione di atti o comportamenti che, pur estrinsecandosi in un'esternazione delle proprie convinzioni, ledono tuttavia altri principi di rilevanza costituzionale ed i valori tutelati dall'ordinamento giuridico interno e internazionale ⁸⁹.

F.2 Distinzione con figure affini

Tra la condotta di *'propaganda razziale'*, indicata nell'art. 1 della Legge 20 giugno 1952, n. 654 come modalità di attuazione delle finalità antidemocratiche del disciolto partito fascista e quella di *'incitamento alla discriminazione per motivi razziali'* di cui all'art. 1, comma terzo, del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito nella Legge 25 giugno 1993, n. 205, con il quale è stato sostituito l'art. 3, co. 3, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654, non esiste diversità di oggetto giuridico: entrambe le norme giustificano l'intervento penale al fine di scongiurare il ricorso collettivo a pratiche di natura discriminatoria sul piano razziale, ma vi è diversità nel contenuto istigatorio. Mentre la *'propaganda identifica in sé l'azione volta a diffondere un'idea e a fare proseliti, l'incitamento fa nascere ed alimenta lo stimolo che spinge all'azione di discriminazione e, quindi, realizza un fatto ontologicamente più grave'* ⁹⁰. Ed invero, per quanto concerne il divieto di svolgimento di attività lato sensu razzista, la Legge n. 654/1952 e la Legge n. 205/1993 presentano un'oggettività giuridica sostanzialmente

⁸⁹ vds. Cass.pen., sez. I, 28 febbraio 2001

⁹⁰ vds. Cass.pen., sez. I, 2 giugno 1999, n. 1475, imp. Freda ed altri.



coincidente. Peraltro, poiché l'art. 1 della Legge n. 205/1993, nella parte in cui ha sostituito l'art. 3 della Legge n. 654, stabilisce che le relative disposizioni si applicano soltanto 'se il fatto non costituisce più grave reato', le disposizioni stesse assumono carattere sussidiario rispetto alle previsioni dettate dalla Legge n. 654/1952 ⁹¹.

Il reato di cui all'art. 3, comma 3 della Legge 13 ottobre 1975, n. 654, nel testo sostituito dall'art. 1 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni nella Legge 25 giugno 1993, n. 205 non implica la finalità di eversione dell'ordine democratico. Le finalità illecite perseguite, infatti, da chi pone in essere taluno dei comportamenti previsti dalla suddetta norma incriminatrice, pur essendo indubbiamente configgenti con diversi principi costituzionali, tra cui, in particolare, quello di uguaglianza, non per questo comportano anche la presenza della altre cennate finalità di tipo eversivo, essendo queste configurabili, in generale, quando lo scopo perseguito sia non soltanto quello della diffusione di idee o di comportamenti contrari a valori tutelati dalla Costituzione, ma anche quello di ottenere, in pratica, l'effettivo risultato di un rivolgimento politico in conseguenza del quale l'assetto istituzionale dello Stato venga radicalmente mutato perdendo le caratteristiche di fondo della democraticità. Il che implica, naturalmente, l'ulteriore condizione che siffatta finalità sia perseguita con mezzi potenzialmente suscettibili di realizzarla. Ne consegue che, ove tali condizioni si verificano in concreto, il reato in questione può essere aggravato ai sensi dell'art. 1, comma primo, del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni nella Legge 6 febbraio 1980, n. 15 ⁹².

G. Bene giuridico tutelato dalle norme antirazziste

Ogni norma che comprime le libertà fondamentali dell'uomo è essenzialmente *norma di ordine pubblico*. Ciò non si pone in contrasto con la circostanza che le libertà

⁹¹ vds. Cass.pen., sez. I, 16 giugno 1999, n. 7812, imp. Crasti G. ed altri.

⁹² vds. Cass.pen., sez. I, 16 marzo 1994, n. 556, imp. Ferri, concl. P.M. conf.



fondamentali dell'uomo, ove riconosciute in qualunque loro forma di manifestazione, siano espressione della di lui dignità d'esserci nel gruppo di cui egli è membro. Dire, invero, che la norma che delimita l'espressione delle libertà fondamentali dell'uomo è una norma di ordine pubblico equivale a riconoscere che esistono altre libertà fondamentali che con quelle possono entrare in conflitto nel caso concreto, e che solo il *principio del bilanciamento degli interessi* in favore di questa o quella libertà fondamentale consente di dare concreta attuazione alla norma di ordine pubblico.

Ora, la nozione di *ordine pubblico stricto sensu* va tenuta distinta da quella dei più ampi concetti di ordine giuridico e ordine pubblico generale ⁹³. L'*ordine pubblico in senso stretto* va inteso quale buon assetto e regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono nella collettività l'opinione e il senso della *tranquillità* e della *sicurezza*: l'ordine pubblico di che trattasi, dunque, è sostanzialmente un sinonimo di *pace pubblica*. La volontà di garantire la pubblica tranquillità e la sicurezza nelle relazioni intersoggettive tra uomini di razze, etnie, nazioni, religioni diverse sono la *ratio* dell'intervento legislativo che, sanzionando atti di per sé discriminatori dell'altrui esserci *qui ed ora* per causa di razza, etnia, nazione o religione, ha inteso sottolineare il principio secondo il quale, per tale bene giuridico, possa essere giustificata anche una limitazione

⁹³ Non può essere accolta l'opinione di un'accezione normativa del concetto di ordine pubblico, inteso semplicemente quale ordine legale su cui poggia la convivenza sociale, ossia con un generico ordine costituzionale o con nozioni affini. Il concetto di ordine pubblico non è quello avente una finalità immanente nel sistema, ossia quello che funge da limite generale all'esercizio delle libertà collettive e individuali costituzionalmente riconosciute; e invero, ove ciò fosse, si finirebbe per avallare l'idea di un ordine pubblico di natura meramente ideale che tende ad elevare come oggetto di tutela penale l'intero *corpus* delle norme giuridiche: in tale caso, infatti, si metterebbe in secondo ordine il concreto spessore materiale ed empirico che, invece, deriva soltanto da un collegamento con specifiche esigenze di pubblica incolumità, sicurezza e tranquillità. Il realizzarsi di un ordine costituzionale non meramente formale, ma sostanziale, postula una delimitazione della tutela penale dell'ordine pubblico entro un ambito rigorosamente rispettoso dei diritti politici e delle libertà fondamentali e, altresì, si pone come un adeguamento dell'intero sistema giuridico ai principi e alle gerarchie di valore di cui la Costituzione è espressione.



alle libertà costituzionali, quale quella della manifestazione (libera) del pensiero in ogni sua forma (art. 21 co. 1 Cost), atteso che ogni pericolo alla pubblica tranquillità ed alla sicurezza comporta *ipso facto* un'effettiva minaccia per la vita collettiva. Ne consegue che il pericolo di che trattasi va inteso in senso *relativo*, ossia deve essere provato in concreto che il bene giuridico tutelato è stato minato dalla condotta dell'agente, e solo quando tale prova sia stata fornita si può dire che è posta in pericolo la pacifica ed ordinata vita collettiva⁹⁴, dunque che è stato leso l'interesse dell'ordine pubblico nel senso stretto dell'accezione del termine: nel caso di specie è stato provato il vasto allarme sociale provocato dalla condotta contestata agli imputati, e ciò non solo nell'ambiente zingaro ma anche nella parte della cittadinanza che, più di altri, si occupa quotidianamente dell'integrazione degli zingari nel contesto sociale urbano.

Oggetto della tutela penale di cui all'art. 3 Legge n. 654/1975 non è, tuttavia, soltanto l'ordine pubblico inteso in senso stretto, cioè a dire non già solo l'ordine pubblico sostanziale delimitato nella propria tutela penale entro ambiti rigorosamente rispettosi dei diritti politici e delle libertà fondamentali. Oggetto della tutela penale di cui al citato articolo 3 è anche, e soprattutto, la dignità di ogni uomo ad essere considerato come egli è per razza, per etnia, per nazione o per credo religioso.

Si tratta allora di un reato plurioffensivo nel quale l'ordine pubblico viene in rilievo soltanto sotto il profilo della tranquillità e della sicurezza, dunque del mantenimento della *cd. pace pubblica*, e giustifica limitazioni alle libertà costituzionali allorquando il pericolo per esso sia dato da un'effettiva minaccia per la vita collettiva. Il bene della dignità umana, invece, rileva sempre e comunque, indipendentemente dalla circostanza che la *cd. pace pubblica* possa essere messa in

⁹⁴ Nell'ambito della giurisprudenza più recente è stato affermato che il reato di *incitamento a commettere violenza per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi* è un reato di pura condotta a pericolo astratto, nel senso che non è necessario per la sua configurazione che l'incitamento risulti accolto dalle persone presenti al fatto (cfr. Cass.pen., 26 novembre 1997, Insubato, in *Giust.pen.*, 1998, II, 414, e in *Foro it.*, Rep. 1998, voce *Diritti politici e civili*, n. 34; Cass.pen., sez. I, 21 gennaio 1998, n. 724).



pericolo dalla condotta vietata dalla legislazione antirazzista. La dignità umana non è la semplice dignità, sentimento che riguarda la piena consapevolezza della propria nobiltà di animo, del proprio valore e dei propri diritti e che, contraddistinguendo colui che è giunto ad una profonda maturazione morale, si manifesta nelle parole, nelle azioni, nel contegno, ma è la piena consapevolezza di ogni essere umano di essere tale quale egli è. La dignità umana va rispettata, compresa come tale e come tale tollerata, al di là che il singolo uomo abbia maturato una consapevole convinzione del proprio *status*, del proprio valore, dei propri diritti.

G.1 La 'ratio' della legislazione antirazzista

La 'ratio' della disposizione antirazzista di cui all'art. 3 della Legge italiana 13 ottobre 1975, n. 654 è la medesima di quella sottesa alla circostanza aggravante prevista dall'art. 3, comma 1 D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205, e di quella su cui si fonda la norma di cui all'art. 43 D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286.

Parlare di 'ratio' di dette statuizioni normative significa enucleare la ragione dell'intervento legislativo, ossia capire il *perché* dell'interdetto.

Innanzitutto è chiaro che, ove si consideri che il razzismo è un'eredità xenofoba concepita come atavica ed originaria, dunque, un effetto di logiche sociali di dominio, sfruttamento e prevaricazione, si deve ammettere che lo spirito umano abbia naturalizzato la tendenza della 'paura dell'Altro' finendo per destoricizzare il fenomeno razzista in forza di motivazioni universali e transtoriche, quali l'interesse differenzialista e la paura della sopraffazione e dell'annientamento dell'identità, e, di conseguenza, *'è molto probabile che un simile comportamento si perpetui'* anche nel tempo a venire ⁹⁵.

L'antirazzismo è una conquista, un traguardo da raggiungere attraverso la padronanza: 1) dei processi mentali di manifestazione delle idee aventi ad oggetto l'essenza dell'uomo ⁹⁶; 2) degli effetti della natura

⁹⁵ Così A. Memmi in *Il razzismo, Paura dell'altro e diritto alla differenza* (Genova, 1989).

⁹⁶ 'Umanità significa ciò per cui uomo è uomo', e se 'il termine uomo viene attribuito ai singoli individui, il termine umanità invece



discriminatoria del pensiero di ogni uomo ⁹⁷; 3) dell'esternazione delle proprie paure irrazionali e dei propri interessi particolari. Esiste, dunque, un pessimismo di fondo nella legislazione antirazzista, quello di dovere ammettere che il male è naturalizzato nell'uomo, il cui lato cattivo è quotidianamente sempre in agguato, manifestandosi in modo prorompente ogni qualvolta l'occasione concretamente consenta di dare contezza sostanziale al pensiero naturale di contrapposizione tra l'idea del legame di solidarietà interna al gruppo di appartenenza e l'idea di stigmatizzazione delle condotte di tutti coloro che non sono riconducibili al proprio gruppo ⁹⁸.

In altre parole, dunque, è stato chiaro al legislatore che l'uomo non è, come pensava Aristotele, (solo) un animale socievole per natura, ma, anzi, al di fuori del gruppo di appartenenza, predomina in ogni uomo lo stato di natura retto dal principio "homo homini lupus"

significa l'essenza come parte perché nel suo significato non contiene se non ciò che appartiene all'uomo in quanto uomo; perciò non si predica dei singoli individui umani...: e poiché la parte non si predica del tutto, così neppure l'umanità può essere predicata di uomo o di Socrate...E' dunque chiaro che l'essenza dell'uomo è significata da due termini, uomo e umanità, in modo diverso però come si è detto: perché il nome uomo la significa come un tutto...' come il genere contiene la differenza (specie). (vds. Tommaso d'Aquino, De ente et essentia, 1254).

⁹⁷ La diversità tra gli uomini è una ricchezza, non un handicap. Il tranfert mentale, in tanto 'peggiorativo' in quanto legato all'uso della parola 'handicap', accentua l'idea dell'infermità che mette qualcuno in condizioni di inferiorità fisica o mentale, vittima di un razzismo ancora più mascherato e subdolo di quello normalmente comprensibile perché non direttamente violento, ma, al contrario, apparentemente benevolo 'per amore dell'altro', 'per pietà', 'per compassione', 'per misericordia', 'per carità', ecc. L'handicap di un essere umano disturba psicologicamente, perché, coscientemente o incoscientemente, ricorda la fragilità dell'uomo: il razzista non apprezza ciò che lo disturba psicologicamente, anzi ha paura di ciò che comunque è da lui diverso.

⁹⁸ Marie Jahoda ha affermato: 'E' noto quanto la presenza di un nemico esterno contribuisca a rafforzare la solidarietà del gruppo, di modo che, quando questo nemico non esiste, lo si inventa'. E' del 1960 la definizione ampia del pregiudizio razziale proposta dalla Jahoda: 'c'è pregiudizio quando l'attitudine ostile verso un fuori-gruppo non può essere modificata dall'esperienza'. Sigmund Freud, dal canto suo, scriveva nel 1929 che 'è sempre possibile unire una maggior massa di uomini attraverso i legami dell'amore, a condizione, però, che altri uomini restino al di fuori di tale massa per riceverne i colpi'.



di hobbsiana memoria ⁹⁹: la cd. legislazione antirazzista lascia così intendere il fondamento naturale del razzismo in base all'idea che vi sia continuità tra le forme contemporanee di interiorizzazione e di esclusione e le attitudini ed i comportamenti primordiali e universali di tipo xenofobo ed etnocentrismo.

Orbene, l'individuazione del bene giuridico protetto dalla normativa antirazzista è data dalla risposta al

⁹⁹ Secondo Thomas Hobbes (1588-1679, cfr. *Leviatano*, 1651) *'la natura ha fatto gli uomini così eguali, nelle facoltà del corpo e dello spirito, che, quantunque si trovi spesso un uomo più forte o più intelligente di un altro, tuttavia in complesso la differenza tra uomo e uomo non è tanto notevole che un uomo possa pretendere per sé un beneficio, il quale non possa pretendere un altro egualmente'*. Lo stato di natura, peraltro, rende gli uomini eguali per abilità da cui *'sorge l'eguaglianza nelle speranze di conseguire i nostri scopi. E perciò, se due uomini desiderano la stessa cosa, che non possono entrambi ottenere, divengono nemici, e, per conseguire il proprio fine - che è principalmente la propria conservazione, e spesso il proprio piacere - tentano di distruggersi e di sottomettersi l'un l'altro'*. Dall'uguaglianza di abilità e di speranze, dunque, gli uomini sono per natura tra loro differenti e nemici nei fatti quotidiani per *'tre cause principali di lotta: la competizione, la diffidenza, la gloria'*. Proprio perché la natura ha egualmente dotato ogni uomo dei mezzi necessari a conseguire quello che desidera, cioè la propria conservazione e il proprio piacere, nasce uno stato di lotta tra gli individui perché ognuno cerca di possedere e dominare gli altri al fine di non essere dominato e posseduto, cioè ognuno cerca di allargare la sfera del proprio potere e del proprio dominio al fine di evitare la sopraffazione ad opera degli altri. Nello stato di natura, dunque, l'egoistica ricerca della propria conservazione e del proprio benessere spinge gli uomini ad un'altra ricerca, quella del proprio guadagno, della salvaguardia del proprio possesso, dell'affermazione del proprio prestigio, ecc. Di qui ancora, ove non esista un potere comune che sottometta gli uomini alla Legge, nasce *'quella condizione che è chiamata guerra, e tale guerra è di ogni uomo contro ogni altro uomo'*. Gli uomini, in questa continua lotta contro gli altri, vivono in uno stato di sicurezza precaria, quella che deriva dalla propria forza e sagacia, in tale isolamento l'uno dall'altro perché ognuno diffida dell'altro. Il libero affermarsi delle passioni nello stato di natura produce, però, una miserrima condizione: l'eguaglianza nella contesa e nella reciproca distruzione è condizione troppo precaria, e la guerra degli egoismi fa incombere sugli uomini il rischio continuo della morte, radicale negazione del fondamentale istinto alla vita. Di qui, allora, la necessità di uscire dallo stato di natura mediante un patto sociale che tuteli ciascuno dall'annientamento. E' la stessa legge della natura, frutto della ragione naturale, che impone questo patto sociale, un patto sociale che ripristini nei fatti lo stato naturale di uguaglianza.



"perché il legislatore vuole che l'uomo sia antirazzista e punisce chiunque sia razzista" !

Sostenere genericamente che la legislazione antirazzista tuteli il bene giuridico essenzializzato dalla dignità personale dell'uomo come tale, uguale a qualsiasi altro uomo e pur sempre da questo diverso per il suo pensiero, la sua cultura, la sua razza, la sua etnia, la sua nazionalità, la sua religione, è un dire senz'altro corretto. La legislazione antirazzista impone, invero, il rispetto del dovere di tolleranza in funzione della tutela della dignità dell'uomo qualunque: si prescrive la tolleranza della diversità del pensiero d'esserci del singolo uomo in ragione della sua razza, della sua etnia, della sua nazione, della sua religione.

Preservare la diversità, affermare e difendere le differenze culturali tra gli uomini, rispettare le identità collettive in ragione della particolarità in sé del pensiero, degli usi, dei costumi della razza, dell'etnia, della nazione, della religione, questo sarebbe il fine della legislazione antirazziale. Il bene giuridico protetto dalle norme antirazziali sarebbe, invero, la libertà di espressione del diritto alla differenza, del diritto, cioè, ad essere come si è per natura di appartenenza ad una determinata razza, etnia, nazione, religione. Ove si cancellasse la variabilità culturale dell'umanità, si negherebbe tutto ciò che di specifico esiste nell'esistenza umana. Il riconoscimento della dignità umana equivarrebbe al riconoscimento della dignità di appartenenza del singolo ad un gruppo sociale determinato, dunque il valore di identità collettiva.

Ora, se il razzismo non può essere ridotto ad un problema confinato al solo pensiero di per sé, l'antirazzismo va interpretato alla luce dell'azione in sé. Si tratta allora di una *questione di opportunità storica* e la *finalità della legislazione antirazzista* è unicamente quella di ottenere alcuni *risultati che sono l'espressione dell'adattamento del pensiero umano alle condizioni del contesto in cui si vive qui (nello spazio) ed ora (nel tempo)* ¹⁰⁰: oggi è indubbio che la tutela legislativa di

¹⁰⁰ Secondo Blaise Pascal 'non si deve dormire': occorre, invece, rifuggire i pensieri illusori, tranquillizzanti e consolatori. Il pensiero dell'aspetto tragico dell'esistenza, identificato nell'insormontabile conflitto tra i valori, non deve indurre alla



matrice antirazzista sia quella di assicurare l'uguaglianza tra gli uomini nel pieno rispetto dell'identità culturale del gruppo di appartenenza, ossia di compendiare l'universalismo e il particolarismo in un unico pensiero, quello che di per sé assicura il rispetto della dignità umana di qualunque persona al mondo a prescindere dalla razza, dal colore della pelle, dall'etnia, dalla nazionalità, dalla religione.

G.2 Legislazione antirazzista: contenuto e finalità

Non esistono differenze di specie tra uomo e uomo ¹⁰¹. Per questa ragione si indica come razzismo l'insieme di attitudini e comportamenti discriminatori considerati crimini e, come tali, sanzionati dalla legge penale. E' il caso dell'art. 3 della Legge italiana 13 ottobre 1975, n. 654 di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 (G.U. 23 dicembre 1975, n. 337), siccome sostituito dall'art. 1 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 15 giugno 1993, n. 205. E' anche il caso dell'art. 3, comma 1 D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205. La legislazione italiana non fornisce alcuna indicazione precisa circa il significato che deve essere attribuito in generale al termine *discriminazione*. Tale significato è, dunque, quello lessicale, e non può essere diversamente. E il significato lessicale è quello che è stato anche ripreso dalla disposizione di cui all'art. 43 D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni. Si tratta del *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero* (extracomunitario). Vero è che tale statuizione vale esclusivamente *'ai fini del presente capo'*, ma è anche vero che *'il presente capo'* è il capo IV del Titolo V del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286. Il Titolo V citato recita *'disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione*

ritirata dall'esistenza né ad impedire di agire: *Se avessimo opinioni differenti noi condannassimo, voi avreste ragione. L'uniformità senza diversità, inutile agli altri; la diversità senza uniformità, rovinosa per noi* (B.Pascal, *I pensieri*).

¹⁰¹ Tale idea è quella che è stata posta alla base dell'istituzione dell'Ufficio Antidiscriminazioni ex D.L.vo 9 luglio 2003, n. 215.



sociale' (dello straniero extracomunitario). E il capo IV reca *'disposizioni sull'integrazione sociale, sulle discriminazioni e istituzione del fondo per le politiche migratorie'* (degli stranieri extracomunitari). Si può, quindi, obiettare che il richiamo all'art. 43 D.L.vo n. 286/1998 per esplicitare il concetto di *'discriminazione'* sia viziato da speciosità in quanto dettato dal legislatore solo con riferimento alla integrazione sociale dello straniero extracomunitario. Eppure, proprio perché comunque basato sulla nozione lessicale del termine *'discriminazione'*, la definizione di cui all'art. 43, comma 1, del D.L.vo citato ben può essere estesa a qualsiasi ambito applicativo di condotte discriminatorie per ragioni razziali, etniche, nazionali o religiose nei confronti dello straniero extracomunitario. E se è vero che tale norma si applica in favore del cittadino straniero extracomunitario, è anche vero che essa trova risvolto pratico - nei medesimi termini concettuali - pure quando *'gli atti xenofobi, razzisti o discriminatori'* siano compiuti *'nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia'* (art. 43, comma 3, D.L.vo n. 286/1998).

Orbene, come si nota, la norma di cui all'art. 43, comma 1, del citato D.L.vo n. 286/1998 ricalca di pari passo l'art. 1 della Convenzione di New York del 7 marzo 1966, secondo il quale la discriminazione razziale è *'ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica'* ¹⁰². Il principio antirazzista di cui alla citata

¹⁰² L'art. 4 della citata Convenzione di New York statuisce espressamente che *'gli Stato contraenti condannano ogni propaganda ed ogni organizzazione che si ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale e si impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto discriminatorio, tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dei diritti*



Convenzione di New York è l'identico principio affermato dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948, il cui articolo 2 riconosce a tutti gli uomini le libertà enunciate nella dichiarazione stessa 'senza distinzione alcuna per ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica, o di altro genere'. Tale principio è poi stato ripreso dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e ancora ribadito dal Patto Internazionale sui diritti civili e politici (New York 16 dicembre 1966) e dalla Costituzione europea firmata a Roma a fine del 2004.

L'intervento legislativo nazionale e sopranazionale ha una ragione storica fondamentale: l'Europa e il mondo intero, dopo il secondo conflitto mondiale, erano reduci da un sistema di legalità razzista che aveva portato al completo disconoscimento della dignità umana. Il razzismo, così come nella ideologia e pratica nazista si è rivelato essere, porta allo sterminio, all'eliminazione, alla segregazione, all'emarginazione dell'Altro, quando l'Altro è caratterizzato da qualità che ne evidenziano la debolezza sociale, come gli ebrei, gli zingari, gli omosessuali, i malati.

In Italia la nozione legislativa di 'razzismo' (in senso lato) è basata sulla nozione lessicale di discriminazione per ragioni di razza, etnia, nazione, colore, ascendenza, convenzioni e pratiche religiose. Con tale scelta legislativa si è voluto assicurare la tutela

chiaramente enunciati nell'art. 5 della presente Convenzione, ed in particolare:

a) a dichiarare crimini punibili dalla legge ogni diffusione di idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonché ogni atto di violenza o di incitamento a tali atti diretti contro ogni razza o gruppi di individui di colore diverso o di diversa origine etnica, come ogni aiuto apportato ad attività razzistiche, compreso il loro finanziamento;

b) a dichiarare illegale ed a vietare le organizzazioni e le attività di propaganda organizzate ed ogni altro tipo di attività di propaganda che incitano alla discriminazione razziale e che l'incoraggino, nonché a dichiarare reato punibile dalla legge la partecipazione a tali organizzazioni od a tali attività;

c) a non permettere né alle pubbliche autorità né alle pubbliche istituzioni, nazionali o locali, l'incitamento o l'incoraggiamento alla discriminazione razziale'.



dell'individualità, in condizioni di parità, delle libertà fondamentali dell'uomo in ogni settore della vita pubblica, in particolare nel campo politico, sociale, economico e culturale ¹⁰³.

Anche altre legislazioni antirazziste europee, che pure hanno aderito alla Convenzione di New York del 7 marzo 1966, riconoscono una simile nozione giuridica del termine "discriminazione". E' il caso, ad esempio, della Legge francese 13 luglio 1990, n. 90/615, che afferma: "ogni discriminazione fondata sull'appartenenza o la non appartenenza a un'etnia, a una nazione, a una razza o a una religione è proibita".

La discriminazione in base alla razza è, di conseguenza, solo una delle possibili forme di discriminazione umana sanzionate dalla legge, che presuppone che le razze esistano allo stesso titolo delle etnie, delle nazioni o delle religioni.

L'antirazzismo giuridico allarga, così, l'ambito applicativo di ciò che propriamente va sotto il nome di 'razzismo': l'interdetto comprende la nozione comune di questo termine. Il nazionalismo, l'etnismo, l'integralismo o il fondamentalismo religioso sono compresi nell'interdetto legislativo al pari di ogni forma di razzismo. La criminalizzazione del razzismo è stata estesa sino a comprendere ogni forma di credenza esclusivista in nome della tutela del differenzialismo relativista.

La finalità della legislazione antirazzista è, da una parte, quella di diffondere un'educazione antirazzista e, dall'altra, di reprimere ogni forma di razzismo universalista ed esclusivista.

Da un punto di vista storico va ricordato che, a livello istituzionale, la problematica dell'antirazzismo risale a decenni e decenni fa, ossia alle prime

¹⁰³ Il pensiero leghista, siccome espresso dagli imputati (vds. dichiarazioni dell'imputato TOSI Flavio che si richiama sostanzialmente al documento della Lega Nord di cui al sito Internet www.leganord.it del dicembre 1998, pag. 14), si sostanzia nell'idea di 'una visione differenzialista del mondo' e non accetta di passare per razzista, ma proclama patrioti coloro che hanno 'una reazione difensiva di fronte ad un fenomeno che minaccia l'identità della comunità alla quale appartengono. In un certo senso sono assimilabili a dei partigiani che resistono contro l'occupazione di forze armate straniere'.



dichiarazioni dell'UNESCO del 18 luglio 1950 e del giugno 1951: queste ed altre dichiarazioni dell'organismo specializzato nell'ambito delle Nazioni Unite sono fondate soprattutto sulla lotta intellettuale e sull'istruzione scientifica. Già alla fine degli Anni Quaranta del secolo XX l'UNESCO si era impegnata alla realizzazione di 'un programma di diffusione di fatti scientifici atti a fare scomparire i cosiddetti pregiudizi di razza', e gli scienziati, i biologi e gli antropologi si erano, a loro volta, impegnati a denunciare 'un mito assurdo ... il razzismo', laddove questo mito coincideva con il 'dogma dell'ineguaglianza delle razze', un mito da sfatare sulla base della considerazione secondo la quale 'gli odi e i conflitti razziali si nutrono di nozioni scientificamente false e vivono di ignoranza'.

Il pregiudizio razziale è stato, quindi, equiparato all'effetto dell'ignoranza e dell'irrazionalità: si riteneva, invero, che il razzismo fosse 'l'espressione di un sistema di pensiero fundamentalmente antirazionale'. E tale idea è ancora oggi valida.

La legislazione antirazzista fa essenzialmente appello ai Lumi della scienza e alla chiarezza dello spirito razionale e, nel contempo, prendendo realisticamente atto che l'istruzione e l'educazione in quanto tali non risolvono - perché sinora non hanno risolto - gli effetti del pensiero umano, che in sé è naturalmente discriminatorio, ha introdotto l'interdetto di qualsiasi forma di discriminazione per motivi di razza, etnia, nazione, cultura.

La finalità repressiva della legislazione antirazzista è una *extrema ratio*. Che, del resto, la finalità della legislazione antirazzista non sia essenzialmente, dunque primariamente, quella repressiva si ricava, a contrario, dal fatto che l'art. 1 bis del D.L. 26 aprile 1993, n. 122 prevede che 'con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il tribunale può altresì disporre una o più delle seguenti sanzioni accessorie: a) obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità ... ; b) ... ; c) ... ; d) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per

